

Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale", n. 292 dell'11 novembre 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 11 novembre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139.
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633.

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 634.

Disciplina dell'imposta di registro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 635.

Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1972, n. 633.
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Operazioni imponibili

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese e sulle prestazioni di servizi ad imprese effettuate nell'esercizio di arti e professioni.

L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto, sulle importazioni da chiunque effettuate.

Art. 2.

Cessioni di beni

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Costituiscono inoltre cessioni di beni:

- 1) le vendite con riserva di proprietà;
- 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;
- 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
- 4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa;
- 5) la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto, ad esclusione delle assegnazioni di case di abitazione fatte dalle cooperative edilizie, nonché le assegnazioni ad associati o partecipanti fatte a qualsiasi titolo da altri enti privati o pub-

blici diversi dalle società, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

In deroga alle disposizioni dei commi precedenti non sono considerati cessioni di beni:

- a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro compresi le valute estere e i crediti in valute estere; valori bollati e postali e marche assicurative; azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentativi di merci; quote sociali o associative; aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa gestiti distintamente e con contabilità separata; terreni, comprese le aree edificabili, e le relative pertinenze e scorte incluse nella cessione; giornali quotidiani;
- b) le cessioni fatte a titolo di sconto, abbuono o premio;
- c) le cessioni di campioni gratuiti appositamente contrassegnati;
- d) le cessioni di cui al n. 4) fatte ad enti pubblici e quelle fatte ad associazioni riconosciute o a fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica;
- e) le cessioni di cui al n. 4) fatte a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
- f) i conferimenti nelle società ed enti di cui al n. 6) ed i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni.

Art. 3.

Prestazioni di servizi

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte.

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

- 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
- 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, a marchi ed insegne e a diritti d'autore;
- 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari ed esclusi i prestiti obbligazionari;
- 4) le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;
- 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 costituiscono prestazioni di servizi quando hanno per oggetto prestazioni di cui al primo comma o ai numeri 1), 2) e 5) del secondo comma del presente articolo.

Non costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) dell'art. 2 nè le cessioni di contratto e le prestazioni di mandato e di mediazione relative agli atti di cui alla lettera a) del terzo comma dello stesso articolo.

Art. 4.

Esercizio di imprese

Si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni relativi all'impresa e le prestazioni di servizi rientranti nell'attività propria dell'impresa fatte da imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 e gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società indicate negli articoli 2200, 2507 e 2546 del codice civile e nell'art. 278 del codice della navigazione;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti pubblici o privati diversi dalle società, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Per gli enti di cui al n. 2), che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio delle attività ivi indicate, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole mediante una distinta organizzazione.

Non si considerano effettuate nell'esercizio di imprese, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, le prestazioni di servizi rese da società o associazioni costituite fra artisti o professionisti esclusivamente per l'esercizio in forma associata di arti o professioni intellettuali e da società fiduciarie e di revisione aventi per oggetto esclusivamente le attività indicate nell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Art. 5.

Esercizio di arti e professioni

Si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione abituale, ancorchè non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, sempre che la prestazione rientri nell'attività esercitata, nonchè quelle rese dalle società e associazioni indicate nel quarto comma dell'art. 4.

Si considerano effettuate ad imprese le prestazioni di servizi rese ai soggetti indicati nel primo e nel terzo comma dell'art. 4 in relazione all'attività dell'impresa o della distinta organizzazione e, in ogni caso, quelle rese alle società e agli enti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 6.

Effettuazione delle operazioni

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, per quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficenza, per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione e per le cessioni dei prodotti indicati nel n. 78 della seconda parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, all'atto del pagamento dei corrispettivi;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Tuttavia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza nonchè per le cessioni dei prodotti farmaceutici di cui alla lettera a) del secondo comma, l'operazione si considera in ogni caso effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo.

Art. 7.

Territorialità dell'imposta

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette all'imposta se ed in quanto effettuate nello Stato.

Si considerano effettuate nello Stato le cessioni che hanno per oggetto beni immobili ivi esistenti e quelle che hanno per oggetto beni mobili nazionali, nazionali o vincolati al regime della temporanea importazione esistenti nel territorio doganale. Le cessioni fatte da soggetti residenti nello Stato si presumono ivi effettuate, salvo prova contraria.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nello Stato quando sono utilizzate nel territorio doganale e si presumono ivi utilizzate, salvo prova contraria, quando sono rese da soggetti residenti nello Stato.

Le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art. 3 si presumono effettuate nello Stato, salvo prova contraria, anche quando sono rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato.

Si considerano residenti nello Stato i soggetti che vi hanno la residenza, il domicilio o una stabile organizzazione.

Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 8.

Cessioni all'esportazione e operazioni assimilate

Costituiscono cessioni all'esportazione le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni, a cura o a nome del cedente, all'estero o comunque fuori del territorio doganale.

Le cessioni di beni destinati ad essere esportati dal cessionario nello stato originario non sono soggette all'imposta a condizione che l'esportazione avvenga nel termine di sei mesi e risulti da un duplicato della fattura vidimato dall'ufficio doganale.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esportatori abituali possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del cessionario o committente, nei limiti dello ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni fatte dal medesimo nell'anno solare precedente. E' considerato esportatore abituale chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo superiore rispettivamente al quaranta o al trenta per cento del volume di affari, determinato a norma dell'art. 20. I contribuenti che intendono avvalersi della qualità di esportatore abituale devono darne comunicazione scritta al Ministero delle finanze entro il 31 gennaio, indicando il volume d'affari dell'anno o del triennio precedente e l'ammontare dei ricavi derivanti dalle esportazioni effettuate nel periodo stesso.

Sono assimilate alle cessioni all'esportazione le cessioni di navi, le cessioni di aeromobili ad imprese di navigazione aerea o ad amministrazioni statali e le cessioni ad imprese di navigazione marittima o aerea o ad amministrazioni statali di beni destinati a dotazione o provvista di bordo delle navi o degli aeromobili. Per gli acquisti fatti dal cedente si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma.

Le prestazioni di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, allestimento e arredamento delle navi e degli aeromobili e dei loro apparati motori, ivi compreso l'uso dei bacini di carenaggio, nonché le cessioni di beni destinati ad essere impiegati in tali lavori dall'acquirente o per suo conto, non sono soggette all'imposta a condizione che i lavori risultino effettivamente eseguiti nel termine di un anno, prorogabile per giustificati motivi.

Art. 9.

*Servizi internazionali
o connessi agli scambi internazionali*

Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:

1) i trasporti internazionali di persone o di cose, considerando tali quelli eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

2) i trasporti relativi a beni in esportazione eseguiti nel territorio dello Stato;

3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, containers e cabine-letto, adibiti ai trasporti di cui ai numeri precedenti;

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai numeri precedenti e i servizi relativi alle operazioni doganali;

5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, distivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi a beni in importazione o in esportazione;

6) i servizi portuali, aeroportuali ed autoportuali;

7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione o in esportazione, a trasporti internazionali di persone, ad attività turistiche internazionali ed ai noleggi e locazioni di cui al n. 3);

8) i servizi relativi a beni in transito doganale;

9) i trattamenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, eseguiti per conto di soggetti residenti all'estero su beni di provenienza estera non importati definitivamente;

10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte ai soggetti che esercitano i servizi indicati nel comma precedente si applicano, quando ne ricorrano le condizioni, le disposizioni del terzo comma dell'art. 8.

Art. 10.

Operazioni esenti dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

1) le locazioni e gli affitti di beni immobili, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio e arredamento degli immobili locati o affittati. L'esenzione non si applica alle locazioni finanziarie;

2) il servizio postale e il servizio telegrafico nazionale;

3) i servizi di riscossione dei tributi, compresi i diritti sulle pubbliche affissioni;

4) le operazioni di credito degli istituti e delle aziende di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, comprese le fidejussioni e altre malleverie;

5) le operazioni di credito agrario effettuate da enti diversi dagli istituti e aziende di cui al numero precedente;

6) le operazioni degli istituti di credito su pegno relative alle vendite all'asta di oggetti pignorati;

7) le operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità riconosciute tali con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

8) le prestazioni dipendenti da contratti di assicurazione e riassicurazione e di vitalizio e le prestazioni di intermediazione relative;

9) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone, considerando urbani anche i trasporti classificati tali ai sensi del terzo comma dell'art. 30 del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 8 ottobre 1955, e comunque quelli effettuati fra comuni non distanti più di cinquanta chilometri. Si considera pubblico anche il trasporto mediante veicoli da piazza;

10) le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

11) le prestazioni di cura e ricovero rese da ospedali, cliniche e case di cura autorizzate, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

12) i trasporti con autoambulanze effettuati da imprese autorizzate;

13) i servizi di pompe funebri;

14) le prestazioni didattiche ed educative di ogni genere rese da scuole o istituti riconosciuti, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici ancorchè effettuate da collegi o pensioni annessi o dipendenti;

15) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

16) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

17) le prestazioni relative alla tutela dei diritti di autore, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

18) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente, compresi i prestiti di denaro, a condizione che gli interessi non superino il saggio legale;

19) i servizi di vigilanza effettuati da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attività;

20) le prestazioni di servizi mediante macchine agricole rese ad imprese agricole, singole o associate;

21) le prestazioni inerenti e connesse all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato e delle operazioni di sorte locali autorizzate.

Sono inoltre esenti dall'imposta le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, in quanto assoggettate all'imposta unica prevista nella legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, nonché le operazioni inerenti e connesse all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco e all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, per le quali l'imposta sul valore aggiunto è compresa nell'imposta sugli spettacoli.

Art. 11.

Operazioni permutative e dazioni in pagamento

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.

Art. 12.

Cessioni e prestazioni accessorie

Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.

Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie impongono a formarne la base imponibile.

Art. 13.

Base imponibile

La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione ed i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente.

Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo d'acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4) e 5) dell'art. 2, per quelle di cui al n. 6 dello stesso articolo fatte senza corrispettivo e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;

d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

Art. 14.

Determinazione della base imponibile

Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.

I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente sono computati secondo il loro valore normale.

Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di

libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa.

Art. 15.

Esclusioni dal computo della base imponibile

Non concorrono a formare la base imponibile:

1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;

2) gli interessi dovuti per dilazione di pagamento, nei limiti della parte corrispondente al saggio legale aumentato di tre punti;

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate;

4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;

5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.

Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.

Art. 16.

Aliquote dell'imposta

L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del dodici per cento della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A ed è elevata al diciotto per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B.

Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni con materie fornite in tutto o in parte prevalente dal prestatore del servizio, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti.

Art. 17.

Soggetti passivi

L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

L'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate occasionalmente nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero ed alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3 rese da sog-

getti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, è dovuta dai cessionari o committenti, quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

Art. 18.

Rivalsa

Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

La rivalsa non deve essere esercitata per le operazioni effettuate senza emissione di fattura e per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2.

E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.

Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile.

Art. 19.

Detrazione

Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 è ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa, o da lui dovuta a norma del secondo comma dell'art. 17, in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Tuttavia la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto e alla importazione dei beni indicati nell'allegata tabella B è ammessa soltanto se la lavorazione, il commercio o il noleggio di tali beni rientra nell'attività propria dell'impresa, ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni.

Se il contribuente ha effettuato prestazioni di servizi esenti da imposta ai sensi del primo comma dell'art. 10 per un ammontare di ricavi superiore al cinque per cento del volume d'affari, non sono ammesse in detrazione l'imposta relativa ai beni ed ai servizi utilizzati per effettuare tali prestazioni nè quella relativa alla parte dei beni e dei servizi utilizzati promiscuamente attribuibile alle prestazioni stesse.

Per le aziende di credito e per altre categorie di soggetti la cui attività presenta caratteristiche omogenee, il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può determinare per tutti i contribuenti compresi nella categoria la quota non detraibile ai sensi del comma precedente.

In caso di cessione dell'azienda, o di un complesso aziendale relativo a un singolo ramo dell'impresa gestito distintamente e con contabilità separata, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni riguardanti l'azienda o il complesso aziendale ceduto spetta al cessionario.

Ai soggetti che non hanno effettuato operazioni imponibili, salvo il disposto del secondo comma, compete, in luogo della detrazione, il diritto al rimborso.

Art. 20.

Volume d'affari

Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24.

L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorchè non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27.

TITOLO SECONDO

OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

Art. 21.

Fatturazione delle operazioni

Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. Può essere emessa una sola fattura per tutte le operazioni effettuate fra le stesse parti nello stesso giorno o nel corso della stessa settimana.

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonchè, per quelli domiciliati all'estero, ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile ai sensi degli articoli 13, 14 e 15;

4) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

La fattura deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, in duplice esemplare, entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, determinata a norma dell'art. 6, o dall'ultimo giorno della settimana per le operazioni fatturate settimanalmente; nello stesso termine uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonchè per le opera-

zioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 e per quelle esenti di cui al primo comma dell'art. 10. In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.

Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Art. 22.

Commercio al minuto e attività assimilate

L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico o in spacci interni o mediante apparecchi di distribuzione automatica o per corrispondenza o a domicilio o in forma ambulante;

2) per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

3) per le prestazioni di trasporto di persone;

4) per le prestazioni alberghiere;

5) per le prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico o nell'abitazione dei clienti o in forma ambulante.

La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro per le finanze, alle aziende di credito, alle imprese assicuratrici, alle imprese telefoniche e ad altre categorie di imprese che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

Nelle ipotesi di cui al numero 1) del primo comma, i cessionari che acquistano i beni nell'esercizio di una impresa, arte o professione, sono obbligati a richiedere la fattura.

Art. 23.

Registrazione delle fatture

Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Art. 24.

Registrazione dei corrispettivi

I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, devono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonchè l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita nel termine di quindici giorni.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

Art. 25.

Registrazione degli acquisti

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle da lui emesse a norma del secondo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto in possesso.

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonchè l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti per aliquote.

Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Art. 26.

Variazioni dell'imponibile o dell'imposta

Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.

Art. 27.

Dichiarazioni e versamenti mensili

Entro ciascun mese il contribuente deve presentare una dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, recante l'indicazione degli elementi di calcolo di cui ai successivi commi e dell'imposta da versare o dell'eccedenza detraibile che ne risulta.

Contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione il contribuente deve versare un importo pari alla differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta risultante dalle fatture registrate nel mese precedente e l'ammontare complessivo ammesso in detrazione ai sensi del primo comma dell'art. 19, risultante dalle fatture di acquisto e dalle bollette d'importazione, nonchè dalle variazioni di cui all'art. 26, registrate nel mese precedente.

Se dal confronto di cui al precedente comma risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo sarà computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 10,70 per cento per le operazioni soggette all'aliquota ordinaria ed al 5,65 o al 15,25 per cento rispettivamente per quelle soggette all'aliquota del sei o del diciotto per cento.

Nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 19 l'ammontare ammesso in detrazione è diminuito della somma corrispondente alla quota non detraibile stabilita con il decreto ministeriale.

I contribuenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 4, tranne quelli indicati nel quarto comma dello stesso articolo e quelli che esercitano attività

consistenti esclusivamente in operazioni non imponibili o esenti, devono presentare la dichiarazione anche se nel mese precedente non è stata registrata alcuna operazione imponibile. Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione l'ammontare detraibile relativo alle fatture di acquisto e alle bollette d'importazione registrate nel corso del mese viene computato nel mese successivo.

L'importo versato ai sensi del secondo comma, o riportato al mese successivo ai sensi del terzo o del sesto comma, deve essere annotato nei registri di cui agli articoli 23 e 24.

Le detrazioni non operate nel mese di competenza non possono essere operate nei mesi successivi, ma soltanto all'atto della dichiarazione annuale.

Art. 28.

Dichiarazione annuale

Entro il mese di febbraio di ciascun anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa alla imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Dalla dichiarazione devono risultare:

1) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 devono indicare come ammontare imponibile quello dei corrispettivi registrati nell'anno precedente ai sensi dello art. 24, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27;

2) l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate, registrato ai sensi degli articoli 23 e 24 nell'anno precedente;

3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali è ammessa la detrazione prevista nello art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonchè l'ammontare delle relative imposte, con la specificazione: a) dell'ammontare degli acquisti o importazioni dei beni e dei servizi utilizzati per effettuare prestazioni di servizi esenti e delle imposte relative; b) dell'ammontare degli acquisti o importazioni dei beni e dei servizi utilizzati promiscuamente e della parte delle relative imposte non detraibili ai sensi del secondo comma dell'art. 19. Nella ipotesi prevista dal terzo comma dello stesso articolo deve essere indicata, in luogo degli elementi di cui alle lettere a) e b), la quota d'imposta non detraibile stabilita con il decreto ministeriale;

4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo conto anche delle variazioni registrate a norma dell'art. 26;

5) l'ammontare delle somme versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 e gli estremi delle relative quietanze.

Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non operate nei mesi di competenza e non indicate nella dichiarazione annuale.

La dichiarazione annuale deve essere presentata anche ai fini del rimborso previsto nel quinto comma dello art. 19.

Art. 29.

Allegati alla dichiarazione annuale

Alla dichiarazione annuale deve essere allegato lo elenco dei clienti, nel quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e cognome, se non si tratta di imprese, società o enti, nonchè il domicilio o la residenza dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nel corso dell'anno precedente e l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia dei soggetti domiciliati all'estero, e deve essere indicato, per ciascuno di essi, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e delle fatture emesse, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21.

I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, devono allegare alla dichiarazione un elenco riepilogativo degli acquisti effettuati ai sensi di tale norma nel corso dell'anno precedente, indicando i cedenti dei beni e i prestatori dei servizi e specificando per ciascuno di essi l'ammontare imponibile delle operazioni, gli estremi delle fatture ricevute e la ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti nonchè il domicilio o la residenza e l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia dei soggetti domiciliati all'estero.

Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettono le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro per le finanze, dalla presentazione dell'elenco dei clienti.

Art. 30.

Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza

La differenza fra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione.

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato dalle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto a sua scelta al rimborso dell'eccedenza o a computarne in detrazione l'importo nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato dall'art. 25.

La disposizione del comma precedente si applica anche ai soggetti che hanno diritto al rimborso ai sensi del quinto comma dell'art. 19.

Art. 31.

Semplificazioni per i contribuenti minori

Nei confronti dei contribuenti il cui volume d'affari, in un anno solare, non ha superato ventuno milioni di lire, le modalità di applicazione dell'imposta

per l'anno solare successivo, salvo il disposto degli articoli 32 e 33 e ferme restando le altre disposizioni del presente decreto, sono semplificate come segue:

1) l'emissione delle fatture per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, tranne le cessioni di immobili e di beni strumentali, non è obbligatoria se non sia richiesta dal cessionario o dal committente, il quale è obbligato a richiederla se acquista i beni o utilizza i servizi nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

2) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è determinato in base ai corrispettivi effettivamente riscossi, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27. I corrispettivi delle cessioni di immobili e beni strumentali e quelli delle operazioni indicate alle lettere b), c) e d) dell'art. 13 e al secondo comma dell'art. 17 si considerano in ogni caso come riscossi;

3) le operazioni devono essere registrate a norma dell'art. 24, annotando l'ammontare giornaliero dei corrispettivi riscossi e globalmente, nell'ultimo giorno di ogni mese, l'ammontare di quelli non ancora riscossi;

4) le dichiarazioni e i versamenti previsti nell'art. 27 devono essere eseguiti, anzichè mensilmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare. Nelle dichiarazioni trimestrali e annuali, da presentare in conformità a speciali modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, deve essere indicato separatamente l'ammontare dei corrispettivi non ancora riscossi.

I contribuenti il cui volume d'affari, nell'anno solare precedente, non ha superato ottanta milioni di lire, devono presentare le dichiarazioni ed eseguire i versamenti previsti nell'art. 27, anzichè mensilmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto.

Art. 32.

Esonero dai versamenti e dagli altri adempimenti

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale e dal versamento dell'imposta i soggetti che non realizzano, nell'anno solare, un volume di affari superiore a cinque milioni di lire.

I soggetti esonerati, qualora nel corso dell'anno abbiano eseguito versamenti d'imposta a norma dell'art. 27 o dell'art. 31, hanno diritto al rimborso delle somme versate. Il rimborso deve essere richiesto mediante presentazione della dichiarazione annuale.

I soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da essi effettuate, la fattura deve essere emessa dai cessionari o committenti che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di una impresa, arte o professione, i quali devono numerarla e annotarla a norma dello art. 25 e consegnarne o spedirne copia all'altra parte a norma del quarto comma dell'art. 21. La fattura deve recare l'annotazione dell'esonero in luogo della

indicazione dell'ammontare dell'imposta; la detrazione spetta in misura corrispondente alla percentuale di diminuzione dei corrispettivi stabilita nel quarto comma dell'art. 27.

Se nel corso dell'anno viene superato il limite di cinque milioni le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione, per quanto concerne la fatturazione e la registrazione, a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato ed il contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno. L'imposta corrispondente deve essere versata in unica soluzione nel termine stabilito per la dichiarazione annuale. Se il volume d'affari risulta non superiore a ventuno milioni di lire è ammesso il versamento in quattro rate trimestrali posticipate, scadenti la prima entro tale termine e le altre nei successivi mesi di giugno, settembre e dicembre.

Art. 33.

Regime forfetario

Se il volume d'affari realizzato dal contribuente nell'anno solare è superiore a cinque ma non superiore a ventuno milioni di lire, l'imposta è determinata nel modo seguente:

1) sull'imponibile annuale, se inferiore a ventuno milioni, si opera un abbattimento in misura pari ai cinque sedicesimi della differenza, ripartito proporzionalmente qualora le operazioni imponibili effettuate siano soggette all'imposta con aliquote diverse;

2) l'imposta è ridotta alla metà a titolo di applicazione forfetaria della detrazione prevista nell'art. 19;

3) dall'imposta determinata a norma dei precedenti numeri sono computate in detrazione, in sede di dichiarazione annuale, le somme versate mensilmente o trimestralmente nel corso dell'anno ai sensi degli articoli 27 e 31.

I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a ventuno milioni possono operare la detrazione nel modo indicato al n. 2) anche all'atto delle dichiarazioni e dei versamenti trimestrali eseguiti a norma del n. 4) dell'art. 31, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale qualora il limite di ventuno milioni venga superato nel corso dell'anno.

I contribuenti che hanno operato la detrazione a norma del n. 2) e che nella dichiarazione annuale hanno indicato, in conformità alle risultanze delle registrazioni eseguite, un volume d'affari non superiore a ventuno milioni, hanno diritto alle detrazioni previste nell'art. 19, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 28, qualora il volume d'affari definitivamente accertato secondo le disposizioni del titolo quarto non sia superiore a trenta milioni.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma il contribuente è dispensato dal versamento e dalla dichiarazione relativi all'ultimo mese o trimestre e deve presentare la dichiarazione annuale entro il mese di gennaio in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Il contribuente ha facoltà, all'atto della dichiarazione annuale, di optare per la determinazione dell'imposta nel modo normale anzichè in quello previsto nel primo comma. L'opzione è vincolante anche per i due anni solari successivi.

Art. 34.

Regime speciale per l'agricoltura e per la pesca

Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte dell'allegata tabella A, direttamente effettuate da produttori agricoli o pescatori, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile.

Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma precedente, queste devono essere registrate distintamente e indicate separatamente nelle dichiarazioni. L'imposta relativa a tali operazioni è determinata detraendo la parte delle imposte afferenti gli acquisti e le importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto fra l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Il contribuente ha facoltà, all'atto della dichiarazione annuale, di optare per l'applicazione della detrazione nel modo normale, ovvero, se ne ricorrano i presupposti, per il regime previsto dall'art. 33.

Nei confronti dei soggetti indicati al primo comma il limite massimo del volume d'affari stabilito per la applicazione dell'art. 32 è elevato a ventuno milioni di lire, a condizione che il volume d'affari sia costituito per almeno due terzi da cessioni di cui al primo comma.

Non sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni dell'art. 2:

a) le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella prima parte dell'allegata tabella A, fatte dai soggetti indicati al primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4;

b) i passaggi dei prodotti stessi a cooperative e relativi consorzi ai fini della vendita per conto dei produttori soci, anche previa manipolazione o trasformazione, nonché ad enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori.

Art. 35.

Inizio dell'attività

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Dalla dichiarazione devono risultare:

1) la ditta, denominazione o ragione sociale e il nome e cognome del soggetto, se persona fisica, o di almeno un rappresentante dell'ente, società, associazione o altra organizzazione;

2) il domicilio o la residenza e, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione;

3) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, de-

positi e simili, con l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni.

Nel caso di successiva variazione di alcuno degli elementi di cui ai precedenti commi deve esserne data notizia all'ufficio in allegato alla prima dichiarazione mensile successiva ovvero, per i soggetti non tenuti a presentarla, con apposita dichiarazione entro trenta giorni dalla variazione.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione dell'art. 31, dell'art. 32, dell'art. 33 o del quarto comma dello art. 34, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita, con facoltà di avvalersi immediatamente delle disposizioni dell'art. 31, del terzo comma dell'art. 32 o del secondo comma dello art. 33. Se la dichiarazione non viene presentata o non contiene le indicazioni prescritte l'imposta è applicata nei modi normali.

Art. 36.

Esercizio di più attività

I soggetti che esercitano contemporaneamente una impresa e un'arte o professione, ovvero più imprese che per loro oggetto e natura importano diversi regimi di applicazione dell'imposta, devono osservare per ciascuna attività, tenuto conto del corrispondente volume d'affari, le norme ad essa proprie, anche per quanto concerne le modalità delle operazioni, delle registrazioni e delle dichiarazioni, e devono calcolare distintamente le relative imposte. Le registrazioni relative alle operazioni effettuate, come pure quelle relative agli acquisti, possono essere eseguite in registri separati o distintamente in unico registro opportunamente predisposto dal contribuente, previamente approvato dall'Amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni devono essere redatte in conformità a speciali modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, in mancanza dei quali devono essere presentate separatamente.

I soggetti di cui al precedente comma hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta cumulativamente per tutte le attività esercitate, dandone comunicazione scritta all'ufficio contestualmente alla prima dichiarazione da presentare. In tal caso l'imposta si applica nei modi normali, salva l'applicazione degli articoli 31, 32 e 33 in relazione al volume d'affari complessivo del soggetto. L'opzione è vincolante per tre anni so-

Art. 37

Presentazione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.

Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.

Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano

presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione.

La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non può essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.

Art. 38.

Esecuzione dei versamenti e dei rimborsi

I versamenti previsti dal presente decreto possono essere eseguiti, oltre che in contanti presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso, mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita ovvero mediante i buoni d'imposta di cui al quarto comma del presente articolo. Se la dichiarazione è spedita a mezzo posta il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante assegni circolari o postali non trasferibili. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I rimborsi previsti nel secondo e nel terzo comma dell'art. 30 e nel secondo comma dell'art. 32, qualora nel termine di un anno dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54, devono essere eseguiti entro due mesi dalla scadenza del detto termine. Se è stato notificato avviso di rettifica il rimborso deve essere eseguito entro due mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro due mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi, calcolati al saggio legale per i primi dodici mesi e al doppio del saggio legale per il tempo successivo, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Il contribuente può in ogni caso ottenere il rimborso integrale, entro tre mesi dalla richiesta, o prestando per la durata di un anno cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, o mediante fideiussione rilasciata da un istituto o azienda di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione regolarmente autorizzato.

Il rimborso è eseguito in contanti o mediante la consegna di assegni circolari o di speciali titoli di credito al portatore denominati buoni d'imposta. Può essere eseguito anche mediante postagiuro o versamento in un conto corrente postale o bancario intestato al contribuente se questi ne abbia fatto espressa richiesta, indicando gli estremi del conto corrente, nella dichiarazione annuale.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei buoni d'imposta sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 39.

Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

I registri previsti dal presente decreto devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione go-

vernativa, e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, schedari e tabulati devono essere conservati ordinatamente fino a quando non sia stato definito l'accertamento dell'imposta relativa all'anno solare cui si riferiscono e in ogni caso per non meno di cinque e non più di dieci anni successivi a quello in cui vi è stata eseguita l'ultima annotazione. Per lo stesso periodo di tempo devono essere ordinatamente conservati le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto. È ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

Art. 40.

Ufficio competente

Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione del contribuente. Per i soggetti non residenti nello Stato è competente l'ufficio provinciale di Roma.

Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nel giorno in cui siano pervenuti all'ufficio competente.

TITOLO TERZO

SANZIONI

Art. 41.

Violazioni dell'obbligo di fatturazione

Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla indipendentemente dalla richiesta dell'altra parte, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione è soggetto chi emette la fattura, anche su richiesta dell'altra parte, senza l'indicazione dell'imposta o indicando un'imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria è commisurata all'imposta indicata in meno.

Chi effettua operazioni non imponibili o esenti, di cui al sesto comma dell'art. 21, senza emettere la fattura o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, è punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire.

Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte al n. 1) dell'art. 21, o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi il cessionario del bene, anche se presunto tale ai sensi del quarto comma dell'art. 53, o il committente del servizio, è obbligato al pagamento della pena pecuniaria, in solido con l'autore della violazione, per il solo fatto di avere effettuato l'operazione nell'esercizio di un'impresa, arte o professione. Egli è tuttavia liberato dalla responsabilità: a) qualora, non avendo ricevuto la fattura entro novanta giorni dall'effettuazione dell'operazione, presenti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il decimo giorno successivo, un documento in duplice copia contenente le indicazioni prescritte nell'art. 21 e versi contemporaneamente l'imposta in esso indicata; b) qualora, avendo ricevuto una fattura recante l'indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta o una fattura irregolare ai sensi del secondo o del terzo comma, presenti il suddetto documento entro il decimo giorno successivo a quello in cui ha eseguito l'annotazione della fattura ai sensi dell'art. 25 e versi contemporaneamente la maggiore imposta eventualmente dovuta. Una copia del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, è restituita dall'ufficio all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'art. 25.

Se le irregolarità di cui al terzo comma sono imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio, la pena pecuniaria si applica soltanto a questi

Art. 42.

Violazioni dell'obbligo di registrazione

Chi omette le annotazioni prescritte negli articoli 23 e 24, in relazione ad operazioni imponibili effettuate, è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza.

Chi esegue le annotazioni prescritte dall'art. 25 con indicazioni incomplete o inesatte, tali da non consentire la identificazione dei cedenti dei beni o prestatori dei servizi, è punito con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.

Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per l'omissione o irregolarità delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri a norma dell'art. 26.

Art. 43.

Violazioni dell'obbligo di dichiarazione

Chi non presenta una delle dichiarazioni previste negli articoli 27, 28 e 31 è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza.

L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.

Per la mancata presentazione dell'elenco dei clienti, di cui al primo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila e due milioni; per la mancata presentazione dell'elenco riepilogativo di cui al secondo comma dello stesso articolo, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a cinque milioni. La presentazione degli elenchi si considera omessa se i dati in essi contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applica se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di presentazione dell'elenco.

Chi non presenta la dichiarazione prevista nell'art. 35 è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione. La stessa sanzione si applica a chi non presenta l'allegato previsto nel terzo comma dell'art. 35 e a chi presenta la dichiarazione o l'allegato con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione del contribuente.

Art. 44.

Violazioni dell'obbligo di versamento

Chi non esegue i versamenti prescritti negli articoli 27, 30, 31 e 32 o li esegue in misura inferiore a quella che risulta dalle dichiarazioni presentate è soggetto ad una soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

Art. 45.

Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere i libri, i registri, le scritture e i documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta l'esistenza.

Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformità alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarità dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

Art. 46.

Violazioni relative alle esportazioni

Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 8 il cessionario che nel termine ivi stabilito non esporti i beni acquistati è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione, calcola-

ta secondo le disposizioni del titolo primo. In luogo della pena pecuniaria si applica la soprattassa del dieci per cento qualora il cessionario, prima della scadenza del termine, regolarizzi la fattura ed esegua il versamento dell'imposta.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ai sensi del terzo comma dell'art. 8 il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni per fruire del trattamento ivi previsto, o ne benefici oltre i limiti consentiti, è punito con la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo.

Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al cinque per cento.

Art. 47.

Altre violazioni

Sono punite con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire:

1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n. 3) dell'art. 51 e la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere:

2) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 51 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri indicati nello art. 51;

3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non contemplata espressamente.

Art. 48.

Circostanze attenuanti ed esimenti

Le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata nelle forme indicate nell'art. 52.

Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la più grave di esse, aumentata da un terzo alla metà.

Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.

La sanzione stabilita nel secondo comma dello art. 46 non si applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista nel terzo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al cinquanta per cento.

Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.

Art. 49.

Determinazione delle pene pecuniarie

Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.

Art. 50.

Sanzioni penali

Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni degli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla metà al doppio dell'imposta non versata.

Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto stabilito negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla metà al doppio del rimborso conseguito, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Chi emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui all'art. 25 fatture inesistenti o relative ad operazioni inesistenti o recanti le indicazioni dei corrispettivi o delle imposte in misura superiore a quella reale.

La condanna importa, per i reati previsti nei commi primo e secondo, per un periodo di tre anni, l'interdizione e l'incapacità previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e nell'art. 2641 del codice civile, nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo na-

zionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio, a norma dell'art. 140 del codice penale.

TITOLO QUARTO

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 51.

Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto alla autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

- 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni verifiche ai sensi dell'art. 52;
- 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati notizie e chiarimenti o per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri, rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
- 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati entro un termine non inferiore a quindici giorni, questionari relativi a dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;
- 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;
- 5) richiedere la comunicazione di dati e notizie alla Guardia di finanza, agli uffici doganali e ad ogni altra pubblica amministrazione o ente pubblico, fatta eccezione per gli istituti e le aziende di credito per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, per l'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai depositi, conti correnti e buoni postali, per l'Istituto centrale di statistica e per gli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge;
- 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 52.

Accessi, ispezioni e verifiche

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, che non siano anche adibiti all'esercizio di attività commerciali o agricole, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurle o farne constare il contenuto nel verbale, nonchè in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

Art. 53.

Presunzioni di cessione e di acquisto

Si presumono ceduti, se non risulta che sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti, i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, nè presso suoi rappresentanti o presso sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa.

Ai fini del precedente comma il rapporto di rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni. Le sedi secondarie e le filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla Camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81.

La disposizione del primo comma non si applica per i beni che dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto risultano consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o ad ogni altro titolo non traslativo dell' proprietà.

I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non dimostra nei modi indicati nel secondo e nel terzo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al terzo comma.

Art. 54.

Rettifica delle dichiarazioni

L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con le dichiarazioni mensili o trimestrali e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto fra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti nell'art. 51. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato

nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51 dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonchè da altri atti e documenti in suo possesso.

Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere anche alla rettifica delle dichiarazioni mensili o trimestrali, a norma dei commi precedenti, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale.

Art. 55.

Accertamento induttivo

Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio, ivi comprese le dichiarazioni mensili o trimestrali eventualmente presentate, e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, semprechè le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:

1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;

2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;

3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.

Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle dichiarazioni mensili o trimestrali eventualmente presentate.

Art. 56.

Notificazione e motivazione degli accertamenti

Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.

Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.

Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullità, l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma dell'art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullità, le ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta.

Art. 57.

Termine per gli accertamenti

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 58.

Irrogazione delle sanzioni

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.

Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta la irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento.

Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Per le violazioni constatate in occasione degli accessi, verifiche o indagini eseguiti ai sensi dell'art. 52 la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

Nelle ipotesi previste nell'art. 50 l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta è divenuto definitivo e la prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data.

Art. 59.

Ricorsi

Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

La nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte nell'art. 56 e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza nel ricorso alla commissione di primo grado.

Nell'ipotesi prevista nel terzo comma dell'art. 57 il contribuente che ricorre contro la nuova rettifica o il nuovo accertamento può impugnare contestualmente anche quelli precedenti, nei cui confronti il termine per ricorrere sia già scaduto.

Art. 60.

Pagamento delle imposte accertate

L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.

Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:

- 1) per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine stabilito nel primo comma;
- 2) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma del primo comma dell'art. 56, della liquidazione fatta dall'ufficio;
- 3) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio;
- 4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della commissione centrale o alla sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio.

Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi, calcolati al saggio indicato nel secondo comma dell'art. 38, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.

Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o 4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi di cui al secondo comma dell'art. 38, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel primo comma dell'art. 38.

Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.

Art. 61.

Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse

Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel primo comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate o del separato avviso di cui al terzo comma dell'art. 58. Se è proposto ricorso contro la rettifica o l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi di cui al secondo comma dell'art. 38, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva.

Art. 62.

Riscossione coattiva e privilegi

Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nei termini rispettivamente stabiliti negli articoli 60 e 61, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56.

Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15 dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In caso di responsabilità solidale del cessionario o del committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mo-

bili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5 dell'art. 2778 e al n. 4 dell'art. 2780 del codice civile.

Art. 63.

Collaborazione della guardia di finanza

La guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.

Art. 64.

Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al terzo comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.

Art. 65.

Obblighi dei pubblici ufficiali

E' vietato ai giudici, agli arbitri, ai notai, agli impiegati delle pubbliche amministrazioni e agli altri pubblici ufficiali di ricevere, in ragione del loro ufficio, fatture emesse dai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 se coloro che le presentano o le esibiscono non abbiano provato di averne inviato copia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 66.

Segreto d'ufficio

Gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.

TITOLO QUINTO
IMPORTAZIONI

Art. 67.

Importazioni

Costituiscono importazioni, da chiunque siano effettuate, le operazioni considerate importazioni definitive ai sensi delle norme doganali, quelle di reimpostazione a scarico di temporanee esportazioni e quelle effettuate in regime di temporanea importazione a norma del secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133.

Sono soggette all'imposta anche le importazioni esenti dai dazi doganali.

Art. 68.

Importazioni non soggette all'imposta

Non sono soggette all'imposta le importazioni di navi nè le importazioni di aeromobili da parte di amministrazioni statali e di imprese di navigazione aerea. Per l'importazione di beni destinati a dotazione o provvista di bordo o ad essere impiegati nelle costruzioni o altri lavori relativi alle navi e agli aeromobili si applicano le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'art. 8.

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 2, in quanto applicabili, valgono anche per le importazioni.

Art. 69.

Determinazione dell'imposta

L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate dall'art. 16, al valore dei beni importati preso a base per l'applicazione dei dazi doganali, aumentato dello ammontare degli altri diritti doganali dovuti nonchè dell'ammontare delle spese d'oltro fino al luogo di introduzione nel territorio doganale italiano, e, per i beni spediti franco destino, anche di quello delle spese d'oltro fino al luogo di destinazione.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per la determinazione della base imponibile delle importazioni non soggette a dazio o soggette a dazio specifico.

Per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18 e l'esenzione prevista nell'art. 43 dello stesso decreto si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dallo stesso soggetto che li aveva esportati.

Art. 70.

Applicazione dell'imposta

L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione.

Si applicano, anche per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 71.

Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano

e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.

Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell'art. 17.

Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.

Art. 72.

Trattati e accordi internazionali

Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate ai comandi militari degli Stati membri ai quartieri generali militari internazionali e agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Le importazioni effettuate da detti comandi, quartieri generali e organismi nell'esercizio delle proprie funzioni non sono soggette all'imposta.

Art. 73.

Modalità e termini speciali

Il Ministro per le finanze, con propri decreti, può determinare le modalità e i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività ovvero a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35, nonchè per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione.

Con decreti del Ministro per le finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione della imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.

Art. 74.

Disposizioni relative a particolari settori

In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) per il commercio dei generi dei quali la legge riserva l'importazione o la fabbricazione, nonchè la relativa distribuzione o vendita, esclusivamente all'Am-

ministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, da l'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al consorzio industrie fiammiferi, dal consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

c) per il commercio dei giornali periodici, nonché delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo non superiore a duemilacinquecento lire, dagli editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del quaranta per cento a titolo di forfezzazione della resa.

Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro per le finanze.

Le imprese di cui al secondo comma dell'art. 22 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro per le finanze, a provvedere ai versamenti e alle dichiarazioni di cui all'art. 27 trimestralmente anziché mensilmente.

Art. 75.

Norme applicabili

Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76.

Istituzione e decorrenza dell'imposta

L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

L'imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.

Art. 77.

Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all'imposta generale sull'entrata

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario

o dal committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell'ammontare imponibile eventualmente già assoggettata all'imposta generale sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata è ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.

Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata è stata assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformità a disposizioni vigenti alla detta data, l'imposta stessa è ammessa in detrazione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.

Art. 78.

Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta all'uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e 1976.

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per quelli soggetti all'aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per quelli soggetti all'aliquota del diciotto per cento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 27 e al n. 2) dell'art. 31, la percentuale di diminuzione è stabilita nella misura dell'1 per cento per le operazioni soggette all'aliquota dell'uno per cento, del 2,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del tre per cento, del 5,65 per cento per quelle soggette all'aliquota del sei per cento e dell'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento.

Art. 79.

Applicazione dell'imposta nel settore edilizio

Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate dalle imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al tre per cento fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Art. 80.

Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi

Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi,

agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell'imposta generale sull'entrata, o anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.

Art. 81.

Applicazione dell'imposta nell'anno 1973

I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio della impresa, arte o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dello art. 43.

Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 3f, 32 terzo comma, 33 secondo comma e 34 quarto comma il volume d'affari dell'anno 1972 è costituito:

a) per le attività già soggette all'imposta generale sull'entrata nei modi e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall'ammontare risultante dalle fatture emesse;

b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall'ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;

c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei proventi assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma e alla lettera b) del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;

d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate non tributarie, dall'ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle lettere l), p), q), r) e t) dell'art. 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;

e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla lettera g) del primo comma dell'art. 5 e al primo comma dello art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attività non contemplata espressamente nel presente articolo, dall'ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento probatorio.

Art. 82.

Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimenti

I contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che esercitano attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative addizionali

da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio delle attività esercitate e di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1° luglio 1971 al 25 maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all'esercizio di attività commerciali o agricole e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.

La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.

Agli effetti del presente articolo:

a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permuta e contratti di appalto o d'opera;

b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonché di quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se lo acquirente non è in possesso della bolletta d'importazione, l'ammontare dell'imposta detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si determina scorpendolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del quindici per cento;

c) non si tiene conto, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 77, dell'imposta generale sull'entrata assolta;

d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l'acquisto, l'importazione o la produzione di beni compresi nella cessione spetta al cessionario;

e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o del pagamento;

f) le importazioni, anche se relative a beni già temporaneamente importati, si considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della dichiarazione di importazione definitiva.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.

Art. 83.

Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte

I contribuenti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui allo art. 2195, n. 1 del codice civile, o attività agricole di cui all'art. 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del

presente articolo, l'imposta generale sull'entrata, l'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa:

1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e componenti relativi all'attività esercitata, nonchè per le relative lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1° settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto l'imposta detraibile si determina applicando la aliquota condensata all'ammontare imponibile risultante dalle fatture d'acquisto o dalle bollette d'importazione, decurtato dell'imposta che vi è eventualmente incorporata;

2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1.

La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e può essere applicata, a scelta del contribuente:

a) o nella misura corrispondente alle quantità di beni, distinti per gruppi merceologici, che giusta apposito inventario, sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti quelli acquistati o importati in data più recente. La vidimazione può essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

b) o nella misura forfetaria del 25 per cento dallo ammontare globale delle imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del 7,50 per cento dell'ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al n. 2). L'applicazione della detrazione in misura forfetaria non è ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto, per i quali è consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.

La detrazione prevista nei commi precedenti può essere applicata, con riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto dell'attività esercitata nonchè alle relative lavorazioni, anche dai contribuenti che esercitano attività intermedie nella circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del secondo comma è però ridotta al 10 per cento per i contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per quelli che esercitano il commercio allo ingrosso e al 7,50 per cento per quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso.

Le disposizioni del terzo e del quarto comma dello art. 82 valgono anche agli effetti del presente articolo.

Art. 84.

Dichiarazione di detrazione

Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.

Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell'ordine progressivo di cui al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art. 26, la quantità dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e l'ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta cedente, nonchè il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai passaggi interni nell'ambito della stessa impresa il valore in base al quale è stata liquidata l'imposta.

I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli investimenti, di cui all'art. 82, devono indicare distintamente, nella dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali di nuova produzione acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971, posseduti alla data del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con l'indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonchè dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.

I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83 devono:

1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con l'indicazione, per ciascun gruppo, della quantità complessiva dei beni acquistati. Nell'ambito di ciascun gruppo è sufficiente indicare le fatture e le bollette di data più recente fino a concorrenza della quantità di beni risultante dall'inventario di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83;

2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui si riferiscono i documenti di cui al n. 1):

a) le quantità di beni che dall'inventario risultano esistenti nello stato originario;

b) le quantità di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti quantità di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti risultanti dallo inventario;

c) la somma delle quantità di cui alle lettere a) e b);

d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le quantità complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c);

e) l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili in base alla corrispondenza tra le quantità acquistate e quelle risultanti dallo inventario.

Art. 85.

Applicazione delle detrazioni

L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione presentata a norma dell'articolo precedente è ammesso in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione stessa.

La detrazione non può superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta per cento dell'importo da versare.

Le somme delle quali non è stato possibile operare la detrazione in ciascun mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso, indipendentemente dal detto limite, dall'importo da versare a norma del primo comma dell'art. 30 per l'anno solare in cui è compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di detrazione.

Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 e dell'art. 38.

Art. 86.

Sanzioni per indebita detrazione

Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 è punito con la pena pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell'art. 50 se l'indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e salva l'applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti.

Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.

Art. 87.

Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati

I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4, che esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione già assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre 1972.

Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente l'indicazione dell'ammontare dell'imposta detraibile e delle quantità di filati,

tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e qualità.

Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto dei decreti-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319, convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1° agosto 1969, n. 478, e successive modificazioni.

Art. 88.

Validità di precedenti autorizzazioni

Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni previste dal presente decreto fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono dell'autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l'ultimo giorno di ogni mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3) dello art. 31.

Restano ugualmente valide, fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni già rilasciate relativamente alla distinta numerazione delle fatture per settori di attività o per singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalità per i rapporti di cui all'art. 53.

Art. 89.

Revisione dei prezzi per i contratti in corso

I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per i quali a norma di legge o in virtù di clausola contrattuale era esclusa la rivalsa dell'imposta generale sull'entrata, sono ridotti di un ammontare pari a quello dell'imposta stessa.

Art. 90.

Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione:

1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;

2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;

4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;

5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;

6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;

7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;

8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;

9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonchè sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni;

10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;

11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

12) le sovrimeposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui ai numeri precedenti;

13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, nonchè il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni;

16) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;

17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni;

18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, e successive modificazioni;

20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.

Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.

Art. 91.

Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengono esportati, senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle quantità corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che da apposito certificato dell'ufficio del registro navale risultino ultimati entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori che in base al certificato risulti già eseguita alla data stessa. La restituzione deve essere richiesta all'intendenza di finanza entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi.

Le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie prime, semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non possono essere comprese nella detrazione prevista dall'art. 83. Alla dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della domanda di restituzione presentata. L'inosservanza di questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e l'obbligo di versare in unica soluzione le imposte già detratte.

Art. 92.

Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione

La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati del caffè, di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 1° gennaio 1973.

Con modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si procederà al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del caffè, istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre 1950, non ancora applicati dai fabbricanti ovvero già applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi.

Art. 93.

Norme transitorie in materia di imposte di consumo

Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.

La liquidazione dell'imposta si effettua:

per le parti dell'opera già ultimate, con l'applicazione di un'aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un'aliquota

fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all'art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138;

per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote.

Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l'imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 è determinata applicando le misure d'imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali già impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per l'intero tratto.

Art. 94.

Entrata in vigore

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI —
RUMOR — MALAGODI —
TAVIANI

Visto, al Guardasigilli: GONFIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 1. — CARUSO

TABELLA A

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 6 per cento (*)

PARTE I

PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI

- 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d. 01.01);
- 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 01.02 01.03 01.04);
- 3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v. d. 01.05 ex 02.02);
- 4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v. d. ex 01.06);
- 5) carni, frattaglie, compresi i fegati, e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.02 ex 02.03 ex 02.04 ex 02.06);
- 6) grasso di volatili non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
- 7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v. d. ex 03.01 ex 03.02);
- 8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v. d. ex 03.03);
- 9) latte e crema di latte freschi non concentrati nè zuccherati (v. d. 04.01);

(*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione, nonchè le norme vigenti in materia di determinazione dei periodici aventi carattere politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo.

- 10) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 04.04);
- 11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05);
- 12) miele naturale (v. d. 04.06);
- 13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v. d. 06.01 06.02);
- 14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v. d. ex 06.03 ex 06.04);
- 15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v. d. ex 07.01 ex 07.03);
- 16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v. d. 07.05);
- 17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v. d. 07.06);
- 18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v. d. da 08.01 a 08.09 08.11 08.12);
- 19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13);
- 20) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
- 21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v. d. da 10.01 a 10.05 ex 10.06 10.07);
- 22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v. d. ex 12.01);
- 23) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
- 24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o dissecate (v. d. ex 12.04);
- 25) radici di cicoria, fresche o dissecate, anche tagliate, non torrefatte (v. d. 12.05);
- 26) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
- 27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v. d. ex 12.07);
- 28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove (v. d. ex 12.08);
- 29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. 12.09);
- 30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, vecchia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 12.10);
- 31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, nè spaccati, nè altrimenti preparati; saggina e trebbia (v. d. ex 14.01 ex 14.03);
- 32) alghe (v. d. ex 14.05);
- 33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v. d. ex 15.07 ex 15.17);
- 34) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15);
- 35) mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcoole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcoole (v. d. ex 20.07 - 22.04 ex 22.05);
- 36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcoole (v. d. ex 22.05);
- 37) sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07);
- 38) aceto di vino (v. d. ex 22.10);
- 39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v. d. ex 23.04);
- 40) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
- 41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati nè compresi altrove (v. d. 23.06);
- 42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 24.01);
- 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v. d. 44.01);
- 44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03);
- 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. ex 44.04);
- 46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v. d. 45.01);
- 47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v. d. 50.01);

- 48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 ex 53.03);
 49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);
 50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);
 51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02);
 52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati nè cardati (v.d. 55.01 55.03);
 53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
 54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);
 55) sisal greggia (v.d. ex 57.04).

PARTE II

ALTRI PRODOTTI

- 1) Carni, frattaglie e parti commestibili, degli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. 02.01 ex 02.06);
 2) volatili da cortile morti, loro parti e frattaglie, compresi i fegati, commestibili, congelati o surgelati (v.d. ex 02.02 ex 02.03);
 3) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);
 4) lardo, compresa la ventresca e compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato; grasso di volatili congelato o surgelato (v.d. ex 02.05 ex 02.06);
 5) pesci, crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), congelati o surgelati (v.d. ex 03.01 ex 03.03);
 6) latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (v.d. 04.02);
 7) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. ex 04.05);
 8) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
 9) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinare, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
 10) prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove (v.d. 05.15);
 11) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);
 12) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.04);
 13) frutta, anche cotte, congelate o surgelate, senza aggiunta di zuccheri (v.d. 08.10);
 14) caffè, anche torrefatto o decaffeinato, e succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione; tè; mate (v.d. ex 09.01 09.02 09.03);
 15) farine di cereali; semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), incluso il riso pilato, brillato e lucidato e quello spezzato; germi di cereali anche sfarinati (v.d. 11.01 11.02 ex 10.06);
 16) farine di legumi da granella secchi; farine di frutta; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.03 11.04 11.05);
 17) farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep, di topinambur, di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina (v.d. 11.06);
 18) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
 19) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
 20) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09);
 21) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
 22) succhi ed estratti vegetali di luppolo, manna (v.d. ex 13.03);
 23) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. 15.01);
 24) sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo », destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);
 25) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);

- 26) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);
 27) altri grassi e oli animali destinati alla nutrizione degli animali (v.d. ex 15.06);
 28) oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, escluso l'olio d'oliva (v.d. ex 15.07);
 29) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
 30) margarina, imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari preparati (v.d. 15.13);
 31) salicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);
 32) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d'oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
 33) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);
 34) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati (v.d. ex 16.04 16.05);
 35) zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido (v.d. 17.01);
 36) altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati, destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);
 37) melassi destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.03);
 38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) anche in confezione di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (v.d. 17.04);
 39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
 40) cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (v.d. 18.06);
 41) estratti di malto (v.d. 19.01);
 42) preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento di peso (v.d. 19.02);
 43) paste alimentari (v.d. 19.03);
 44) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);
 45) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed rice », « corn flakes » e simili (v.d. 19.05);
 46) pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07);
 47) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
 48) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
 49) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02);
 50) frutta congelata, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);
 51) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
 52) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
 53) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
 54) succhi di frutta (esclusi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri; frutta ed agrumi liofilizzati e zuccherati per bibite (v.d. ex 20.07);
 55) cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti (v.d. 21.01);
 56) estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 ex 30.03);
 57) farina di senapa e senapa preparata (v.d. 21.03);
 58) salse, condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04 21.05);
 59) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);
 60) preparazioni alimentari varie (v.d. 21.07);
 61) acqua, acque minerali, acque gassose e ghiaccio (v.d. ex 22.01);

62) limonate, acque gassose aromatizzate (compreso le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi (v. d. 22.02);

63) birra (v. d. 22.03);

64) vini liquorosi ed alcoolizzati; vini spumanti ad eccezione di quelli portanti la indicazione « fermentazione naturale in bottiglia » o equivalente, ovvero una denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia; vermouth ed altri vini di uve fresche e aromatizzate con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole (v. d. ex 22.05 ex 22.06);

65) aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. ex 22.10);

66) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);

67) crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. d. 23.02);

68) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. 23.03);

69) pannelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v. d. ex 23.04);

70) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali (v. d. 23.07);

71) salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare (v. d. 25.01);

72) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 29.04);

73) polveri per acque da tavola (v. d. ex 30.03);

74) pelli gregge, ancorchè salate, degli animali della specie bovina, ovina, suina ed equina (v. d. ex 41.01);

75) saponi comuni;

76) gas ed energia elettrica per uso domestico;

77) sangue umano e plasma sanguigno;

78) prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini, nonchè prodotti la cui vendita deve essere obbligatoriamente effettuata dalle farmacie;

79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo;

80) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione;

81) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

82) fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

83) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

84) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

85) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali.

PARTE III SERVIZI

1) Spettacoli, giochi, esclusi quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 10, trattenimenti pubblici (1);

2) servizi delle radiodiffusioni circolari (2);

3) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;

4) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, escluse quelle classificate di lusso, e nei parchi di campeggio.

(1) L'imposta si applica sulla stessa base imponibile della imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista nell'articolo 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per

l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio.

(2) L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari, in luogo dell'imposta generale sull'entrata e sulla medesima base imponibile, a norma degli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario, o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI

TABELLA B

Prodotti soggetti all'aliquota del 18 per cento

1) Pietre preziose, escluse quelle destinate ad uso industriale e relativi lavori;

2) perle naturali e coltivate e relativi lavori;

3) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti e guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;

4) oggetti di porcellana artistica dipinti intieramente a mano;

5) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone selvaggio, e relative confezioni;

6) quadri, pitture e disegni eseguiti intieramente a mano di artisti od autori non viventi; incisioni, stampe e litografie originali; opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea, di qualsiasi materia, di artisti od autori non viventi; collezioni di francobolli e francobolli per collezioni, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico; oggetti di antichità aventi più di cento anni;

7) carte da giuoco, nonchè servizi, articoli ed accessori per il giuoco;

8) oggetti per giochi di società compresi i giochi meccanici anche a motore per pubblici esercizi, i biliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali da giuoco;

9) pelli di coccodrillo, serpente, lucertola ed altri rettili e prodotti confezionati, in tutto o in parte prevalente, con tali pelli;

10) tessuti di vicuña, cammello, cashemir; prodotti per l'abbigliamento confezionati, in tutto od in parte prevalente, con tali tessuti;

11) tessuti e confezioni per l'arredamento detti kelim o kilim, schumacks o soumak, karamanie e simili;

12) arazzi tessuti a mano o fatti all'ago;

13) tappeti e guide fabbricati a mano originali dell'Oriente, Estremo Oriente e del Nord Africa;

14) profumi ed estratti;

15) aeromobili con potenza installata inferiore a 600 HP;

16) autovetture per uso privato con motore di cilindrata superiore a 2.000 cc.; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 500 cc.;

17) tabacchi lavorati;

18) storione e salmone affumicati; caviale e succedanei del caviale; tartufi;

19) prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, in confezioni di pregio (1);

20) cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in confezioni di pregio (1);

21) vini spumanti a denominazione di origine portanti l'indicazione « fermentazione naturale in bottiglia » o equivalente, ovvero una denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia.

(1) Si considerano confezioni di pregio quelle realizzate con impiego di prodotti compresi nella presente tabella.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1972, n. 634.

Disciplina dell'imposta di registro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto dell'imposta

L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegato A al presente decreto, agli atti soggetti a registrazione o registrati volontariamente.

Art. 2.

Atti soggetti a registrazione

Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

1) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;

2) i contratti verbali indicati nell'art. 3;

3) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4;

4) gli atti formati all'estero, comprese le sentenze pronunziate dai consoli italiani, che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali su beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.

Art. 3.

Contratti verbali

Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:

1) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;

2) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

Gli altri contratti verbali sono soggetti a registrazione quando siano enunciati in atti presentati per la registrazione, a norma dell'art. 21.

Art. 4.

Operazioni di società ed enti esteri

Sono soggetti a registrazione:

a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede amministrativa di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede amministrativa di associazioni, enti pubblici e privati, consorzi ed altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, parimenti costituiti all'estero;

b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede amministrativa in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea;

c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, della sede amministrativa o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella amministrativa non si trovi in uno Stato della Comunità economica europea;

d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità europea, della sede amministrativa di uno dei soggetti di cui alla lettera a) non assoggettabile nello Stato di provenienza all'imposta prevista dalla direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335;

e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) non assoggettabile nello Stato di provenienza all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d) ed avente la sede amministrativa in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea;

f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede amministrativa né quella legale in uno Stato della Comunità economica europea, semprechè, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunità l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);

g) l'aumento dei capitali destinati alle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a).

Per sede amministrativa si intende la sede della direzione effettiva.

Art. 5.

Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso

Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

Le scritture private non autenticate relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto sono soggette a registrazione in caso d'uso. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni di cui al sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione delle locazioni non finanziarie e degli affitti di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del decreto stesso.

Art. 6.

Caso d'uso

Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di una obbligazione dell'amministrazione o dell'ente.

Art. 7.

Atti non soggetti a registrazione

Per gli atti indicati nella tabella allegato B non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati volontariamente alla registrazione l'imposta è dovuta in misura fissa.

Art. 8.

Registrazione volontaria

Chiunque vi abbia interesse può chiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

TITOLO SECONDO

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

Art. 9.

Ufficio competente

Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell'art. 10.

La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.

Art. 10.

Soggetti obbligati a richiedere la registrazione

La registrazione deve essere richiesta:

1) dalle parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero;

2) dai notai, dagli ufficiali giudiziari, dai segretari o delegati della pubblica amministrazione e dagli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi compiuti, ricevuti o autenticati;

3) dai cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali, alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 11.

Richiesta di registrazione degli atti scritti

Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui al n. 2) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati al n. 3) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dello

atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.

Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal precedente comma deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati più originali, il richiedente può presentare anche più di due e chiedere che su tutti venga apposta la notazione di cui al quarto comma dell'art. 16.

Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento avanti il pretore. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.

La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati.

Art. 12.

Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri

La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta sui modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalità ed il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da atto scritto la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della società o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente.

Ai fini del presente decreto la denuncia assume qualità di atto.

Art. 13.

Termini per la richiesta di registrazione

La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formati in Italia, entro sessanta giorni se formati all'estero.

Per gli inventari, le ricognizioni e le descrizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dell'inizio della loro esecuzione.

Per i provvedimenti e gli atti di cui al n. 3) dello art. 10, diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiederne la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione della sede amministrativa, legale o secondaria ovvero dal trasferimento della sede amministrativa o legale nel territorio dello Stato.

Art. 14.

Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione

Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria ordinaria o per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all'articolo precedente decorre dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia a norma del comma successivo del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto è divenuto altrimenti eseguibile.

Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autentica, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma precedente.

Art. 15.

Registrazione d'ufficio

In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati nell'art. 10 la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:

1) per gli atti pubblici e per le scritture private autenticate conservati presso il pubblico ufficiale che li ha formati o le ha autenticate; qualora non si rinvenga un atto pubblico o una scrittura privata iscritti nel repertorio, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi da questo desumibili;

2) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso;

3) per i contratti verbali di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando il contratto o l'operazione, in difetto di prova diretta, risulti da presunzioni gravi, precise e concordanti;

4) per i contratti verbali di cui al n. 2) del primo comma dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso lo-

cale o in parte di esso, la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi precise e concordanti.

Nelle ipotesi previste dai numeri 3) e 4) del comma precedente è ammessa la prova contraria ad esclusione di quella testimoniale.

Art. 16.

Esecuzione della registrazione

La registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta.

L'ufficio può differire la liquidazione dell'imposta per non più di tre giorni; il differimento non è consentito qualora ritardi o impedisca l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.

La registrazione consiste nell'annotazione degli atti o delle denunce in appositi registri, con l'indicazione del numero progressivo annuale e della data della registrazione, del nome del richiedente, della data e della natura dell'atto, delle relative parti, dei valori o dei corrispettivi su cui l'imposta deve essere liquidata e del totale, in tutte lettere, delle somme riscosse. Per le scritture private e le denunce devono essere inoltre indicati il contenuto essenziale delle disposizioni, il numero delle pagine scritte di cui si compone l'originale e il numero delle postille.

L'ufficio, in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data e il numero della registrazione, la persona nel cui interesse è stata richiesta ed il foglio e il numero del registro, trascrive la liquidazione dell'imposta ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito. L'annotazione deve essere apposta anche sugli atti eventualmente allegati, specificando la somma riscossa per la loro registrazione. Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 26 deve esserne fatta espressa menzione.

Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private presentate in unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme.

Art. 17.

Effetti della registrazione

La registrazione attesta l'esistenza degli atti, attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile e ne assicura la conservazione. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali che vengono distrutte.

Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati

all'estero dei quali sia ancora in possesso, nonchè delle note di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente.

Art. 18.

Denuncia di eventi successivi alla registrazione

L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di un evento che a norma degli articoli 23, 26, 33 e 34 dia luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata chiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

Il termine di cui al precedente comma è elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione è connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

Per gli aumenti di capitale di cui all'ultimo comma dell'art. 26 e per le emissioni di obbligazioni o di altri titoli di credito in serie la denuncia deve essere presentata, anzichè nel termine stabilito dal primo comma, entro sei mesi dalla data della relativa deliberazione, limitatamente alle quantità sottoscritte o collocate in tale periodo, o di bimestre in bimestre per quelle intervenute successivamente.

TITOLO TERZO

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 19.

Interpretazione degli atti

Le imposte sono applicate secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Art. 20.

Atti che contengono più disposizioni

Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.

Le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono non sono soggette ad imposta.

Art. 21.

Enunciazione di atti non registrati

Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle

disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 67.

L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto enunciato.

Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 35, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

Art. 22.

Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse; eredità e comunioni indivise

Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti prezzi distinti.

La disposizione del comma precedente non si applica per i crediti, nonchè per i beni mobili, e le rendite facenti parte di un'eredità indivisa, o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione della cessione dell'eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.

Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.

Nelle cessioni di azienda comprensiva di beni immobili, ai fini della applicazione delle diverse aliquote le passività si imputano ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valore.

Art. 23.

Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze

Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.

Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprietà dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare dell'imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

Art. 24.

Atti a titolo oneroso e gratuito

Un atto in parte gratuito e in parte oneroso è soggetto all'imposta prevista dal presente decreto per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle successioni o donazioni per la parte a titolo gratuito.

Art. 25.

Presunzione di liberalità

I trasferimenti immobiliari posti in essere fra parenti in linea retta si presumono donazioni, con esclusione della prova contraria, se la relativa imposta risulti inferiore a quella dovuta in caso di trasferimento a titolo gratuito.

Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista un rapporto di parentela in linea retta. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito; tuttavia la prova della inesistenza di un rapporto di parentela in linea retta può essere data entro un anno dalla stipulazione dell'atto ed autorizza il rimborso della maggiore imposta pagata.

La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.

Art. 26.

Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione

Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento della imposta in misura fissa.

Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione.

Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.

Gli atti soggetti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta fissa.

La disposizione del primo comma si applica per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione e per gli altri atti indicati nell'art. 14, la cui registrazione venga richiesta prima della scadenza del termine ivi stabilito.

Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga la approvazione o l'omologazione, o quando l'atto diviene eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa.

Gli atti di cui al precedente comma quando siano presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14 sono soggetti alla sola imposta fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione e l'atto diviene eseguibile per il decorso dello intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta dovuta secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.

Gli aumenti di capitale attuati mediante emissione di nuove azioni a pagamento e le emissioni di obbligazioni e di altri titoli di credito in serie si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione e del collocamento.

Art. 27.

Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero se è posta in

essere mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto.

In ogni altro caso l'imposta è dovuta in misura fissa se la risoluzione è gratuita e in misura proporzionale quando è pattuito un corrispettivo. Agli effetti della determinazione dell'imposta proporzionale il corrispettivo della risoluzione e gli effetti da questa derivanti si considerano disposizioni necessariamente connesse.

Il disposto del comma precedente si applica alle transazioni.

Art. 28.

Ratifica, convalida o conferma

La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta in misura fissa, salvo il disposto dell'art. 21.

Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, la imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.

Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta l'imposta per l'assunzione dell'obbligazione o di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.

Il disposto del comma precedente si applica per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.

Art. 29.

Cessione del contratto

La cessione del contratto è soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto.

Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

Art. 30.

Dichiarazione di nomina

La dichiarazione di nomina della persona per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato è soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge o da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione, entro tre giorni dalla data dell'atto cui si riferisce. In ogni altro caso, nonchè quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva o è fatta a favore di un collettante, è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 31.

Mandato irrevocabile e atto di surrogazione

Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto è soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale è stato conferito.

L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, è soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.

Art. 32.

Divisioni e assegnazioni

La divisione, con la quale ad un convivente siano assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Nelle comunioni ereditarie, la massa comune è costituita dal valore, riferito alla data della divisione dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione; nelle assegnazioni di cui all'art. 4 lettera e) della prima parte della tariffa, la massa comune è costituita dal patrimonio risultante dal bilancio o dal rendiconto; nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.

I conguagli, ancorchè attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti, se superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, alla imposta con aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino all'ammontare dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e per l'eventuale eccedenza con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari. Quando risulti che il valore dei beni assegnati a uno dei conviventi determinato a norma degli articoli 49 e 50 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.

Le comunioni derivanti da diverse successioni a causa di morte sono considerate come una sola comunione.

Art. 33.

Contratti a prezzo indeterminato

Se il corrispettivo di un contratto deve essere determinato posteriormente alla sua stipulazione, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 18.

Se nel contratto è prevista la possibilità che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del precedente comma non può essere inferiore al minimo.

Art. 34.

Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato

Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta è applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 18, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.

Se la durata dell'atto è fatta dipendere dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'art. 43.

Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 18 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.

Per i contratti che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta è applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.

Art. 35.

Sentenze e provvedimenti giudiziari

Gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi, i provvedimenti che rendono esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Art. 36.

Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto

La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.

L'imposta assolta a norma del comma precedente deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche con l'amministrazione finanziaria e passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

Art. 37.

Atti soggetti a registrazione in caso d'uso

Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.

Art. 38.

Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni di cui al sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione delle locazioni non finanziarie e degli affitti di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del decreto stesso.

Art. 39.

Liquidazione dell'imposta

L'imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a cento lire delle frazioni inferiori.

L'ammontare dell'imposta non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa.

Art. 40.

Imposta principale, suppletiva e complementare

L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in

aggiunta a quella assoluta all'atto della registrazione è riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.

E' principale l'imposta liquidata all'atto della registrazione; quella applicata successivamente è suppletiva se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.

TITOLO QUARTO

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Art. 41.

Base imponibile

La base imponibile, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti, è costituita:

1) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dai corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto. Se i corrispettivi sono pattuiti in misura inferiore al valore venale, la base imponibile è costituita dal valore venale del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui se ne producono gli effetti traslativi o costitutivi;

2) per le permutate di ogni genere, dal maggiore dei valori dei beni permutati;

3) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, rispettivamente dal valore venale del bene ceduto o dalle prestazioni di maggior valore;

4) per le cessioni di contratto, dall'ammontare complessivo del corrispettivo pattuito per la cessione o dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;

5) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisca corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa abbia per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore venale del bene alla data dell'atto;

6) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli dalla somma di denaro o dal valore venale dei titoli, se inferiore alla somma garantita;

7) per i contratti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto.

I debiti e gli altri oneri accollati all'acquirente e le obbligazioni dell'alienante estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.

I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, semprechè le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.

Le disposizioni del primo comma valgono anche per gli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 35, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.

Art. 42.

Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi

Per la vendita di beni mobili e immobili fatta all'incanto in sede di espropriazione forzata o comunque all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile, della parte già assoggettata all'imposta.

Per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni mobili o immobili, di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile è costituita dall'ammontare dell'indennizzo.

Art. 43.

Rendite e pensioni

Per la costituzione di rendita perpetua o vitalizia la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario della rendita, ovvero, se maggiore, dal valore della rendita.

Il valore della rendita è costituito:

a) dal ventuplo dell'annualità se la rendita è perpetua o a tempo indeterminato;

b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualità se si tratta di rendita a tempo determinato;

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente, indicato nella tabella allegata C, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita, pensione o vitalizio.

Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma della lettera c) del comma precedente tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di più persone con diritto di accrescimento fra loro, il valore è determinato tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.

La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata nei modi previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo valore non può superare quello determinato nei modi previsti dalla lettera c) del secondo comma con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

Le disposizioni del terzo e quarto comma si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario.

Art. 44.

Enfiteusi

Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del canone annuo, ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.

Per l'affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma pagata dall'enfiteuta.

Il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta è pari alla differenza tra il valore venale della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione.

Art. 45.

Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

Il valore venale della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione è costituito dalla differenza tra quello della piena proprietà e il valore dell'usufrutto, uso o abitazione, determinato a norma dell'art. 43, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.

Art. 46.

Valore dei crediti

Per i crediti il valore imponibile è costituito dal loro importo, senza tenere conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, il valore imponibile è costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

Art. 47

Atti ed operazioni di società e di associazioni

Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, comprese le cooperative, la base imponibile è costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale soprapprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento, calcolati forfettariamente nella misura dell'uno per cento.

Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende la base imponibile, per la parte relativa a tali conferimenti, è costituita dal valore venale dei beni, diritti o aziende conferite. Sono considerati aziende anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa gestiti distintamente e con contabilità separata.

Se l'aumento avviene mediante il passaggio di riserve a capitale, l'ammontare delle riserve già assoggettate all'imposta non concorre a formare la base imponibile.

Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società diverse da quelle indicate al primo comma ovvero di enti, consorzi, associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, la base imponibile è costituita dal valore degli apporti, al netto delle obbligazioni e degli oneri accollatisi dalla società, ente, consorzio, associazione od organizzazione. La stessa disposizione si applica anche quando un ente, consorzio o altra associazione od organizzazione già esistente assume come oggetto esclusivo o principale della sua attività l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Per gli atti di associazione in partecipazione l'imposta si applica sul solo valore degli apporti dell'associato.

Per le fusioni di società di ogni tipo la base imponibile è costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, dei capitali e delle riserve delle società fuse, o di quelle incorporate se la fusione è eseguita mediante incorporazione.

Nelle ipotesi indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 4 la base imponibile è costituita dal valore netto del patrimonio appartenente ai soggetti ivi indicati al momento della istituzione o del trasferimento della sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato. Nelle ipotesi di cui alle lettere f) e g) dello stesso articolo la base imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare complessivo dei capitali destinati ad operazioni nel territorio dello Stato o dall'ammontare del loro aumento.

Art. 48.

Valore venale

Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore venale dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza, il corrispettivo pattuito.

Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al primo comma è controllato dall'ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie aventi per oggetto gli stessi immobili o altri che si trovino in analoghe condizioni, anteriori di non oltre un triennio alla data dell'atto o quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, nonchè al reddito netto di cui sono suscettibili gli immobili cui si riferisce l'atto, tenendo conto del tasso medio di capitalizzazione applicato alla detta data per gli investimenti immobiliari nella località in cui si trovano gli immobili stessi.

Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore venale dell'azienda si intende costituito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dai libri contabili obbligatori o da atti che abbiano data certa a norma del codice civile, tranne quello che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere. Per la determinazione di tale valore l'ufficio del registro tiene conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 49.

Determinazione del valore venale degli immobili e delle aziende

L'ufficio, qualora ritenga che i beni o diritti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 48 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato o determinato ai sensi del primo comma dello stesso articolo, provvede alla rettifica, notificando apposito avviso.

L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di un anno dal pagamento della imposta proporzionale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti o degli elementi in base ai quali è stato determinato.

L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali.

Il contribuente può ricorrere contro la rettifica secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

Art. 50.

Definizione dell'imponibile per adesione

Prima che il procedimento di determinazione del valore venale si sia concluso con decisione definitiva, l'imponibile può essere determinato con l'adesione di tutte le parti contraenti, mediante redazione di apposito atto scritto, datato e sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un funzionario da lui delegato e dalle parti contraenti o da chi le rappresenta. I contribuenti hanno diritto di avere copia dell'atto di adesione.

Nell'atto di adesione devono essere indicati, a pena di nullità, il valore dichiarato, quello accertato e quello determinato con l'atto stesso.

Quando l'imponibile è stato definito con l'adesione del contribuente, questi non può ricorrere contro la rettifica; se il ricorso è stato già proposto il giudizio si estingue.

Art. 51.

Atti sprovvisti di indicazioni necessarie

Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore né l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva la applicazione degli articoli 49 e 50 nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell'art. 48.

Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale, ai fini del presente decreto, quella in cui è eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 72.

TITOLO QUINTO

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Art. 52.

Riscossione dell'imposta in sede di registrazione

All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare e, se la liquidazione è rinviata a norma del secondo comma dell'art. 16, depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.

I funzionari indicati al n. 3) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al precedente comma limitatamente ai decreti di trasferimento pronunciati nei procedimenti esecutivi o agli atti da essi ricevuti.

In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, numeri 1) e 2), alla registrazione d'ufficio.

Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio, a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati a chiedere la registrazione, con invito ad effettuare entro un termine non superiore a sessanta giorni, il pagamento dell'imposta e della pena pecuniaria per omessa registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e, se già determinabile, la somma da pagare.

Art. 53.

Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione

Il pagamento dell'imposta complementare dovuta in base all'accertamento definitivo del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall'art. 18 deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.

Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.

Il pagamento delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento.

Art. 54.

Riscossione in pendenza del giudizio, riscossione coattiva e privilegio

Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

a) di imposta complementare per il maggior valore accertato dall'ufficio, nel qual caso l'ufficio stesso procede, dopo la decisione di primo grado, alla riscossione della metà dell'imposta dovuta sulla differenza fra valore deciso e valore dichiarato, e dopo la decisione di secondo grado alla riscossione dell'intera imposta ancora dovuta in relazione al valore deciso;

b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione centrale o della corte d'appello.

Il pagamento delle imposte di cui al comma precedente e dei relativi accessori, sopratasse e interessi, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica, da parte dell'ufficio, dell'avviso di liquidazione.

Le pene pecuniarie sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.

Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sopratasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile.

Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione.

Art. 55.

Soggetti obbligati al pagamento

Oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto l'atto ed ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento del-

l'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto le denunce di cui agli articoli 12 e 18 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.

La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta a un atto sono solidalmente responsabili per il pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione e l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli registrati volontariamente obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

Nei contratti in cui è parte lo Stato abbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente.

Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa.

Art. 56.

Subingresso nelle azioni e privilegi dell'amministrazione

I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10 che hanno pagato l'imposta subentrano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio una ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.

L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non fossero dovute o fossero dovute in misura minore.

Art. 57.

Registrazione a debito

Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali siano interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza e nell'interesse dei detti soggetti. La registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

2) gli atti formati nell'interesse dei detti soggetti dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

3) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 58.

Modalità per la registrazione a debito

La registrazione a debito si esegue a norma dello art. 16 indicando, nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto, che questo fu compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in questo ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

Art. 59.

Recupero delle imposte prenotate a debito

Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282 sul gratuito patrocinio e successive modificazioni e integrazioni.

I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali abbiano richiesto la registrazione a debito quando non osservino le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti abbiano fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 60.

Nullità dei patti contrari alla legge

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

Art. 61.

Comunicazione di atti e notizie

I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali di cui all'art. 10, numeri 2) e 3) debbono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.

Le copie e gli estratti di cui al precedente comma, attestati conformi all'originale, debbono essere rilasciati gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine più breve.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai testamenti.

Art. 62.

Attestazione degli estremi di registrazione degli atti

I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso enunciati negli atti stessi.

Art. 63.

Divieto di allegare o enunciare atti non registrati

Salvo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile, i pubblici ufficiali non possono allegare o enunciare negli atti da loro formati, non soggetti a registrazione in termine fisso, gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati.

Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo ed i pubblici ufficiali non possono ricevere in deposito nè assumere a base dei loro provvedimenti gli atti di cui al precedente comma e quelli soggetti a registrazione in caso d'uso e non registrati.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso allegati alle citazioni, ai ricorsi, o agli scritti defensionali, e comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, nonchè ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali. Tuttavia nei giudizi civili, amministrativi e arbitrali tali atti, o copia autentica di essi, devono essere inviati, a cura del cancelliere, del segretario, del presidente del collegio arbitrale o dello arbitro unico, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di deposito o di pubblicazione del provvedimento o del lodo emesso in base agli atti medesimi.

Art. 64.

Divieto di rilascio di atti non registrati

I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10 possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi siano stati registrati, indicando gli estremi della registrazione con apposita attestazione da loro sottoscritta.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica:

1) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, di lodi arbitrali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;

2) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 63;

3) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari.

Nella ipotesi di cui al precedente comma deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciato prima della registrazione un'annotazione attestante l'uso per il quale è rilasciato.

Art. 65.

Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10, i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono scrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

Sul repertorio gli atti devono essere annotati giorno per giorno, senza spazi in bianco nè interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del

luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito.

A margine dell'annotazione di cui al comma precedente devono essere indicati gli estremi della registrazione.

Negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.

I fogli dei repertori dei cancellieri, segretari giudiziari, ufficiali giudiziari ed uscieri devono essere numerati e vidimati dal presidente dell'organo giurisdizionale o dal pretore dal quale dipendono; quelli degli altri soggetti indicati nel primo comma dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio.

Per i notai si applicano le norme della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 66.

Controllo del repertorio

I soggetti di cui al precedente articolo devono ogni quattro mesi, nei giorni stabiliti dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.

Dopo aver controllato la regolare tenuta del repertorio e la regolare registrazione degli atti in esso iscritti, nonchè la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, l'ufficio appone il proprio visto sul repertorio dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

L'ufficio non può trattenerne il repertorio per più di quarantotto ore.

TITOLO SETTIMO

SANZIONI

Art. 67.

Omissione o tardività della richiesta di registrazione e della presentazione della domanda

Per l'omissione della richiesta di registrazione degli atti e della presentazione delle denunce previste dallo art. 18 si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un quarto, con un minimo di duemila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e semprechè non sia stata notificata l'ingiunzione.

Art. 68.

Tardività del pagamento

Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 53 si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.

Art. 69.

Insufficiente dichiarazione di valore

Se l'imposta deve essere commisurata al valore venale di beni o di diritti si applica, qualora il valore definitivamente accertato superi di un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da metà a due volte la imposta dovuta sulla differenza tra i due valori.

La pena pecuniaria è raddoppiata se il valore definitivamente accertato è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del medesimo se l'accertamento è divenuto definitivo perchè il contribuente non ha proposto ricorso o vi ha aderito, ai sensi dell'art. 50, prima della decisione della commissione tributaria di primo grado.

Art. 70.

Occultazione di corrispettivo

Salva l'applicazione dell'articolo precedente, se in un atto o in una denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto si applica la pena pecuniaria da quattro ad otto volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

Art. 71.

Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio

I pubblici ufficiali che non abbiano osservato le disposizioni dell'art. 65 sono puniti con la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire. Qualora non regolarizzino il repertorio entro il termine stabilito dalla amministrazione finanziaria possono essere sospesi dallo esercizio delle funzioni.

Per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del primo comma dell'art. 66, il pubblico ufficiale è punito con la pena pecuniaria indicata nel comma precedente, e può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni quando il ritardo superi i trenta giorni.

Il procuratore della Repubblica, su rapporto dello ufficio del registro, promuove dall'autorità competente l'applicazione della sospensione prevista nei commi precedenti.

Art. 72.

Altre infrazioni

Chi presenta per la registrazione un atto che non contiene l'indicazione della data è punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a cinquecentomila lire.

Il contribuente che dichiara di non possedere, rifiuti di esibire o sottragga comunque all'ispezione le scritture contabili che vi sono soggette ai sensi del terzo comma dell'art. 48 è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione.

In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici del registro, ai sensi dell'art. 61, si applica la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire.

Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente decreto è punita, se non sia stato diversamente disposto, con la pena pecuniaria da diecimila a cinquantamila lire.

Art. 73.

Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse

L'ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente decreto mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se è dovuta anche l'imposta, la sanzione può essere irrogata con lo stesso avviso.

Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno e del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

TITOLO OTTAVO

PRESCRIZIONE E DECADENZA

Art. 74.

Decadenza dell'azione della finanza

L'imposta sugli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13, 14 e 15, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine decorrente dal giorno in cui avrebbe dovuto essere presentata, deve essere richiesta la imposta dovuta in base alle denunce prescritte dallo art. 18.

Per gli atti presentati per la registrazione, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti:

1) dalla richiesta di registrazione se si tratta di imposta principale;

2) dalla data in cui l'accertamento di maggior valore è divenuto definitivo o è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 18 se si tratta di imposta complementare. Nell'ipotesi di occultazione di corrispettivo, di cui all'art. 70, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;

3) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'art. 18 se si tratta di imposta suppletiva.

La richiesta dell'ufficio, contenente la liquidazione dell'imposta, deve essere notificata al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 49.

La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.

Art. 75.

Decadenza dell'azione del contribuente

La restituzione dell'imposta e della sopratassa deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, per i contratti a prezzo indeterminato quando la restituzione dipenda dall'entità dell'imponibile, dal giorno in cui ne è stato definitivamente stabilito il minore ammontare; in ogni altro caso dal giorno in cui sia definitivamente acquisito il diritto alla restituzione.

La domanda di restituzione deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale è tenuto a rilasciarne ricevuta. Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione la domanda si considera respinta.

Art. 76.

Prescrizione del diritto alla riscossione dell'imposta liquidata

Il diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

TITOLO NONO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 77.

Disposizioni transitorie

Il presente decreto si applica agli atti formati dopo la sua entrata in vigore nonché a quelli indicati nell'art. 14 quando l'approvazione, l'omologazione e l'eseguitività sia intervenuta dopo la data suddetta.

I rapporti tributari derivanti da atti formati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle disposizioni anteriori, purché il termine stabilito per la richiesta di registrazione non sia ancora scaduto a tale data.

La disposizione del comma precedente si applica anche agli atti sottoposti a condizione sospensiva, registrati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche se la condizione si verifica o l'atto produce i suoi effetti dopo la data stessa.

Gli atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 38, effettuate, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il 31 dicembre 1972, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto, ancorché formati anteriormente alla data di entrata in vigore di esso, qualora siano presentati per la registrazione dopo la data stessa.

Per i contratti a prezzo indeterminato, compresi gli appalti di ogni specie, di cui all'art. 33, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto non concorre a formare l'imponibile definitivo agli effetti dell'imposta di registro.

Per i contratti di locazione di immobili urbani a tempo determinato di durata pluriennale di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1962 n. 1744, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'imposta si applica, con l'aliquota indicata nella prima parte della tariffa, sull'ammontare dei corrispettivi dovuti per le annualità decorrenti dal 1° gennaio 1973. L'imposta dev'essere assolta entro venti giorni dalla scadenza dell'annata locatizia in corso all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 78.

Disposizioni transitorie in materia di agevolazioni

Fermo restando il disposto degli articoli 5 e 38 le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposta di registro, nonché i regimi tributari sostitutivi di tale tributo o anche di esso, previsti da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 e del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1974.

Art. 79.

Restituzione di imposte a società ed enti della Comunità economica europea

Le società, gli enti e gli altri soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 4, aventi la sede amministrativa o la sede legale nel territorio di uno Stato membro della Comunità economica europea, hanno diritto alla restituzione delle somme o delle maggiori somme pagate a titolo di imposta di registro per le operazioni di istituzione o trasferimento in Italia di proprie sedi o di aumento dei capitali a queste destinati, compiute nell'anno 1972, che secondo le disposizioni del presente decreto non sarebbero state soggette a tributo o sarebbero state tassate in misura inferiore.

Per conseguire la restituzione deve esserne fatta domanda al competente ufficio del registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 80.

Norme abrogate

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, salvo quanto disposto dagli articoli 77 e 78, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni nonché quelle di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1744, e cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta di registro istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni.

Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle società di mutuo soccorso, delle cooperative e loro consorzi e per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da esse posseduti.

Art. 81.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR —
VALSECCI — MALAGODI
— TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 2. — CARUSO

ALLEGATO A

TARIFFA
PARTE PRIMA

ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO

Art. 1. — Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, concessioni di miniere, provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali immobiliari di godimento

5 %

Se il trasferimento avviene entro cinque anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale si sia pagata l'imposta normale e fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento

3,75 %

Se il trasferimento è a favore dello Stato, regione, province e comuni

L. 2.000

Se l'atto ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali sugli stessi

L. 2.000

Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti sociali si applica il successivo art. 4.

Art. 2. — Atti traslativi a titolo oneroso di beni e diritti diversi da quelli indicati nell'art. 1, trasferimenti coattivi di detti beni e diritti

1,50 %

Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti sociali si applica il successivo art. 4. Per gli atti aventi per oggetto autoveicoli si applica il successivo art. 7.

Art. 3. — Atti di natura dichiarativa relativi a beni e rapporti di qualsiasi natura

0,50 %

Nota: Per le assegnazioni e gli altri eventuali atti di natura dichiarativa derivanti da atti sociali si applica la lettera c) del successivo articolo 4. Per gli atti di natura dichiarativa aventi ad oggetto autoveicoli si applica il successivo art. 7.

Art. 4. — Atti ed operazioni delle società ed enti assimilati:

a) Costituzioni e relativi aumenti di capitale di società di qualunque tipo e oggetto, nonché di associazioni, consorzi, enti ed organizzazioni di persone e di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali:

1) con conferimento di immobili e diritti reali immobiliari di godimento

5 %

2) con conferimento di costruzioni destinate specificamente all'esercizio di attività commerciale e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione

2 %

3) con conferimento di beni e diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti compreso il denaro

1 %

Nota: Sono assimilabili alle costituzioni le proroghe deliberate dopo la scadenza, le operazioni di cui all'art. 4 del presente decreto nonché il cambiamento dell'oggetto da parte di enti diversi dalle società che importi l'assunzione di attività commerciali come oggetto esclusivo o principale.

b) Fusioni di società di qualunque tipo; conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, fatti da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere dagli altri soggetti indicati nella precedente lettera a)

Le stesse aliquote di cui alla lettera a) ridotte a metà

Nota: Per tali fusioni e conferimenti, se posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui all'art. 78, si applicano le agevolazioni previste dalla legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, sempre che sussistano le condizioni di cui all'art. 3 della legge stessa.

Se la società risultante dalla fusione o incorporante o destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in un altro Stato membro della Comunità economica europea, per la registrazione dell'atto è dovuta la sola imposta fissa di L. 2.000.

c) Assegnazioni a soci da società di ogni tipo e oggetto e assegnazione ad associati o partecipanti fatte da soggetti indicati nella lettera a):

1) quando hanno per oggetto beni soggetti all'imposta sul valore aggiunto nonché azioni, obbligazioni od altri titoli non rappresentativi di merci, quote sociali o associative ovvero denaro a titolo di dividendo

L. 2.000

2) quando hanno per oggetto beni diversi da quelli di cui al n. 1)

Le stesse aliquote di cui alla precedente lettera a)

d) Altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni, deliberate dai soggetti indicati nella precedente lettera a)

L. 2.000

e) Deliberazioni o verbali di emissione di obbligazioni o di altri titoli di credito emessi in serie

1 %

Art. 5. — a) Locazioni e affitti di beni immobili:

1) quando hanno per oggetto fondi rustici

0,50 %

2) in ogni altro caso

2 %

b) Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative; soccide; convenzioni per pascolo o per alimento di animali

0,50 %

Art. 6. — Garanzie reali e personali, se non richieste dalla legge, quietanze, compensazioni e remissioni di debiti, cessioni di crediti fatte da imprese commerciali e agricole a favore di istituti e aziende di credito

0,25 %

Nota: Per le quietanze rilasciate mediante scrittura privata non autenticata si applica lo art. 5 della parte seconda della presente tariffa.

Art. 7. — Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli:

A) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole

L. 500

B) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose:

- 1) fino a 8 CV » 3.500
- 2) da oltre 8 fino a 12 CV » 7.000
- 3) da oltre 12 fino a 20 CV » 10.000
- 4) da oltre 20 fino a 30 CV » 14.000
- 5) da oltre 30 fino a 40 CV » 21.000
- 6) oltre 40 CV » 28.000

C) veicoli a motore destinati al trasporto di cose: di portata:

- 1) fino a 7 quintali » 7.000
- 2) da oltre 7 fino a 15 quintali » 17.000
- 3) da oltre 15 fino a 30 quintali » 21.000
- 4) da oltre 30 fino a 45 quintali » 28.000
- 5) da oltre 45 fino a 60 quintali » 35.000
- 6) da oltre 60 fino a 80 quintali » 42.000
- 7) da oltre 80 quintali » 56.000

D) rimorchi, di portata:

- 1) fino a 20 quintali » 14.000
- 2) da oltre 20 fino a 50 quintali » 24.000
- 3) oltre 50 quintali » 35.000

E) rimorchi per trasporto di persone:

- | | |
|---------------------|----------|
| 1) fino a 15 posti | » 10.000 |
| 2) da 16 a 25 posti | » 13.000 |
| 3) da 26 a 40 posti | » 18.000 |
| 4) oltre i 40 posti | » 25.000 |

Art. 8. — Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria o speciale in materia di controversia civile che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi, provvedimenti di aggiudicazione e assegnazione, sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) aventi per oggetto trasferimenti o costituzioni di diritti reali su beni immobili

b) aventi per oggetto autoveicoli

c) aventi per oggetto beni e diritti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) o portanti condanna al pagamento di somme, valori ed altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura

d) di mero accertamento dei diritti di cui alle lettere a), b) e c) o di altri diritti a contenuto patrimoniale

e) non portanti condanna né accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

f) di omologazione

Nota: Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti all'imposta proporzionale di cui alle lettere c) e d) anche quando la condanna ha per oggetto corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 9. — Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale

Art. 10. — Contratti preliminari di ogni specie

Art. 11. — Atti pubblici e scritture private autenticate non aventi contenuto patrimoniale o aventi per oggetto gli atti previsti nella tabella allegato B al presente decreto e atti di ogni specie per i quali il decreto prevede l'applicazione dell'imposta in misura fissa

PARTE SECONDA

ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO

Art. 1. — Atti indicati:

a) negli articoli 2, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta nonché di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse

b) nell'art. 5, secondo comma, del decreto quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto

Art. 2. — Scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 2.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione dei titoli indicati nell'art. 8 della tabella allegato B

Art. 3. — Locazioni e affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo, o rapportato ad anno, non supera L. 600.000

Art. 4. — Scritture private non aventi contenuto patrimoniale, conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili

Art. 5. — Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate

Art. 6. — Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea

Art. 7. — Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli indicati nell'art. 1 della parte prima

Art. 8. — Mandati ed ordini di pagamento sulle cause di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi

Art. 9. — Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di accredito

Art. 10. — Contratti di lavoro, collettivi e individuali, contratti aventi per oggetto servizi personali

Art. 11. — Atti formati all'estero diversi da quelli indicati al n. 4) dell'art. 2 del presente decreto

Le stesse imposte previste dall'art. 5 della parte prima

L. 2.000

0,25 %

L. 2.000

L. 2.000

L. 2.000

L. 2.000

L. 2.000

Le stesse imposte previste per i corrispondenti atti formati nello Stato

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI

ALLEGATO B

Tabella degli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione

Art. 1. — Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum; atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, delle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

Art. 2. — Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali, delle commissioni tributarie e degli altri organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti, nonché atti del contenzioso in materia elettorale, dei procedimenti disciplinari; atti delle relative procedure, comprese le procure alle liti.

Art. 3. — Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:

a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;

b) presso enti di assistenza, beneficenza e previdenza relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.

Nota: Il mancato assoggettamento alle imposte sul reddito deve essere comprovato mediante certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non è assoggettato a tributo.

Art. 4. — Atti di ultima volontà.

5 %
Le stesse imposte di cui al precedente art. 7

1,50 %

0,50 %

L. 2.000

» 2.000

1,50 %

L. 2.000

L. 2.000

Le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima

idem

L. 2.000

Art. 5. — Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione e riscossione delle imposte e tasse a chiunque dovute, compresi gli atti relativi agli appalti di esattorie; garanzie richieste da leggi, anche regionali; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio.

Art. 6. — Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

Art. 7. — Contratti di assicurazione e di riassicurazione, capitalizzazione e vitalizi ed atti dipendenti dai medesimi, comprese le ricevute dei premi e delle somme assicurate, stipulati da persone od enti assoggettati all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni; polizze dei monti di pietà, di pegno e frumentari e delle casse sociali di mutuo soccorso.

Art. 8. — Azioni, quote sociali e quote di partecipazione delle società, enti, associazioni ed organizzazioni, con o senza personalità giuridica, i cui atti sono soggetti all'imposta di cui allo art. 4 della tariffa allegato A, parte prima, al presente decreto; obbligazioni ed altri titoli di credito in serie.

Nota: L'esenzione non esclude l'applicazione dell'art. 4 della tariffa, parte prima, nè la tassazione delle deliberazioni di emissione di obbligazioni ed altri titoli di credito. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel presente articolo si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.

Art. 9. — Scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, relative a contratti per i quali siano stati usati foglietti bollati di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.

Nota: Dal contesto degli atti di contro indicati devono risultare gli estremi dei foglietti se di data anteriore; in caso contrario, gli estremi dei foglietti devono essere annotati, sugli atti, entro trenta giorni dalla data apposta sui foglietti stessi.

Art. 10. — Sentenze e verbali dei conciliatori.

Art. 11. — Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI

ALLEGATO C

Valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie riferiti all'annualità di una lira e calcolati al saggio di interesse del 5%.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Valore del diritto
da 0 a 20	19
da 21 a 30	18
da 31 a 40	17
da 41 a 45	16
da 46 a 50	15
da 51 a 53	14
da 54 a 56	13
da 57 a 60	12
da 61 a 63	11
da 64 a 66	10
da 67 a 69	9
da 70 a 72	8
da 73 a 75	7
da 76 a 78	6
da 79 a 82	5
da 83 a 86	4
da 87 a 92	3
da 93 a 99	2

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1972, n. 635.

Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I

IMPOSTE IPOTECARIE

Art. 1.

Oggetto dell'imposta

Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotamento eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alle imposte proporzionali e fisse previste dal presente decreto.

Art. 2.

Competenza territoriale

Le formalità previste nel precedente articolo 1 devono essere eseguite presso gli uffici dei registri immobiliari indicati negli articoli 2663 e 2827 del codice civile.

Art. 3.

Imponibile per la trascrizione

L'imposta di trascrizione è commisurata all'imponibile determinato ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni l'imponibile è determinato secondo le disposizioni relative a tali imposte.

Art. 4.

Imponibile per le iscrizioni e rinnovazioni

Per la determinazione dell'imposta dovuta sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto dell'ammontare del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca è iscritta o rinnovata.

Gli interessi debbono aggiungersi nell'ammontare dichiarato nella nota prescritta dall'art. 2839 del codice civile; se essi sono indicati soltanto nella misura, l'imponibile si determina cumulando le annualità degli interessi ai quali per legge si estende la iscrizione o la rinnovazione.

Se l'ipoteca è iscritta per una rendita o pensione, l'imponibile si determina con i criteri stabiliti ai fini dell'imposta di registro.

Art. 5.

Soggetti obbligati al pagamento

Sono tenuti al pagamento delle imposte ipotecarie oltre ai pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, coloro che richiedano le formalità previste nell'art. 1.

Sono altresì solidamente tenuti al pagamento delle imposte medesime tutti coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta e nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.

Art. 6.

Imposta relativa a più formalità

E' soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o più rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.

Se le formalità sono da eseguirsi in diversi uffici dei registri immobiliari, debbono presentarsi all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre le note prescritte, altrettante note quanti sono gli uffici in cui la formalità deve essere ripetuta e sopra ciascuna di esse l'ufficio medesimo deve annotare gli estremi della ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 8 del presente decreto per l'imposta proporzionale ed apporre la dichiarazione di eseguita formalità.

Le stesse disposizioni si applicano alle cancellazioni ed agli altri annotamenti soggetti ad imposta proporzionale.

E' dovuta l'imposta in misura fissa per le formalità di conferma, di esecuzione o di rettifica quando per le relative trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni è stata corrisposta l'imposta proporzionale.

Art. 7.

Uffici competenti per l'accertamento e la riscossione

Le imposte previste dagli articoli 5 e 6 della tariffa annessa al presente decreto devono corrispondersi agli uffici del registro nel termine stabilito per il pagamento delle imposte di registro o di successione.

Agli stessi uffici devono corrispondersi anche le imposte fisse dovute per trascrizioni obbligatorie, in forza del medesimo atto o sentenza assoggettati all'imposta proporzionale, nonché la soprattassa eventualmente applicabile a termini del primo comma dell'art. 17 del presente decreto.

Le altre imposte, pene pecuniarie e soprattasse debbono essere pagate alle conservatorie dei registri immobiliari, contemporaneamente alla richiesta della iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione e dell'annotamento nei registri immobiliari.

Art. 8.

Prova del pagamento dell'imposta

La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte deve essere data solo con le certificazioni stabilite nei commi successivi.

Nel caso in cui le imposte vengano pagate agli uffici dei registri immobiliari questi sulla certificazione

che rilasciano a prova della eseguita formalità, nonché sulla nota che rimane presso l'ufficio indicheranno in lettere e in cifre le somme pagate.

Nel caso previsto dall'art. 6 del presente decreto, l'ufficio presso il quale è stata eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa, ritira dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu trascritta la ricevuta della imposta proporzionale pagata.

Le imposte di trascrizione, riscosse dagli uffici del registro, debbono essere distintamente menzionate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunce e sulle quietanze rilasciate in prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e di successione.

L'ammontare delle imposte ipotecarie deve risultare distinto anche sulle copie dei titoli registrati prodotte al conservatore da notai, cancellieri ed altri pubblici ufficiali ai fini della trascrizione.

Art. 9.

Riscossione e restituzione delle imposte e delle soprattasse Privilegio

Per la riscossione e la restituzione delle imposte e delle soprattasse stabilite dal presente decreto sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione.

Le imposte ipotecarie, oltre che dai privilegi stabiliti dal codice civile, sono garantite dal credito iscritto e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possono spettare ad altri sul credito medesimo.

Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione dell'atto o della eseguita formalità.

Art. 10.

Esecuzione di formalità senza contemporaneo pagamento dell'imposta

Possono essere eseguite anche senza l'obbligo del contemporaneo pagamento delle imposte:

1) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotamenti che sono richiesti dal pubblico ministero nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali ed anche da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

2) le formalità richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.

Il conservatore deve indicare il debito dell'imposta nel certificato attestante l'eseguita formalità e deve promuovere contro i debitori gli atti per la riscossione.

Art. 11.

Formalità da eseguirsi a debito

Sono eseguite a debito, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

1) le iscrizioni richieste ai sensi dell'art. 616 del codice di procedura penale, nonché quelle comunque relative a crediti dello Stato dipendenti dall'amministrazione della giustizia penale;

2) le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

3) le formalità richieste nei procedimenti civili nell'interesse delle amministrazioni dello Stato e di persone o di enti morali ammessi al gratuito patrocinio;

4) le formalità necessarie nelle procedure di fallimento.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.

Art. 12.

Formalità da eseguirsi gratuitamente

Non sono soggette alle imposte le formalità e le certificazioni eseguite nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.

Art. 13.

Trascrizione del certificato di denunziata successione.

Oltre gli atti previsti dal codice civile, dal codice di procedura civile e dalle altre leggi speciali, deve rendersi pubblico col mezzo della trascrizione agli effetti stabiliti dal presente decreto, il certificato di denunziata successione, quando contiene disposizioni relative a beni immobili. Tale certificato deve essere redatto a cura del capo dell'Ufficio del registro, in dipendenza di successioni ereditarie, testate od intestate, a chiunque siano devoluti i beni e qualunque sia il loro valore, indipendentemente dalle passività che li gravano.

Art. 14.

Termini per la trascrizione

Fermi gli obblighi imposti dall'art. 2671 del codice civile a carico dei notai ed altri pubblici ufficiali, la trascrizione degli atti e provvedimenti ricevuti dal cancelliere, che vi sono soggetti, deve essere richiesta a cura del cancelliere medesimo entro il termine di trenta giorni dalla data della redazione o della pubblicazione.

Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la trascrizione può essere eseguita con la prenotazione delle imposte a debito, per il recupero delle quali il conservatore procede contro le parti interessate a norma dell'art. 9 del presente decreto.

La trascrizione del certificato di denunziata successione deve essere richiesta, per conto delle parti, nel termine di trenta giorni dalla data di pagamento della relativa imposta, dal capo dell'ufficio del registro, il quale provvederà a redigere, a spese delle parti, la nota in doppio esemplare per la trascrizione quando la stessa non è stata presentata dagli interessati. Le note conservano il carattere di atto di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilità.

Art. 15.

Termini per gli annotamenti

Gli annotamenti disposti dagli articoli 2654, 2655 del codice civile devono essere richiesti, a cura delle parti o dei loro procuratori, entro il termine di trenta giorni dalla data degli atti o della notificazione delle domande giudiziali o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia del decreto.

Il notaio od altro pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l'atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di richiederne la formalità nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto od autenticato.

Art. 16.

Scadenza dei termini in giorno festivo

Se l'ultimo giorno utile per la richiesta della formalità o per il pagamento della imposta è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Art. 17.

Sanzioni

Per l'omissione della richiesta di trascrizione degli atti e sentenze e di ogni altra trascrizione obbligatoria si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.

Per l'omissione della richiesta della formalità di trascrizione o di annotamento soggetta ad imposta fissa o non soggetta ad imposta o da eseguirsi a debito si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire centomila.

Per l'omissione della richiesta di trascrizione del certificato di successione si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire centomila.

Per ogni altra inosservanza delle norme del presente decreto nonchè del disposto dei commi primo, terzo e quarto dell'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila.

Se l'imposta di trascrizione di cui all'art. 5 della tariffa annessa al presente decreto è pagata dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 14 si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta con il minimo di lire duemila.

Art. 18.

Irrogazione e riscossione delle pene pecuniarie

Gli uffici dei registri immobiliari procedono alla irrogazione delle pene pecuniarie ed alla loro riscossione secondo le norme stabilite in materia di imposte di registro e di successione.

Art. 19.

Decadenza

Le imposte, soprattasse e pene pecuniarie previste dal presente decreto devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la relativa formalità.

Nello stesso termine di decadenza, decorrente dal giorno del pagamento, deve essere richiesta la restituzione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie indebitamente pagate.

Art. 20.

Emolumenti e diritto di scritturato

Restano ferme le norme di cui alla legge 23 ottobre 1969, n. 789 e alla legge 25 luglio 1971, n. 545 e tariffa annessa.

TITOLO II
IMPOSTE CATASTALI

Art. 21.

Presupposto e misura del tributo

L'esecuzione delle volture catastali è soggetta all'imposta del 2 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o determinato a norma del precedente art. 3.

Per gli atti di trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di cui al primo comma è dovuta nella misura fissa di lire duemila.

Art. 22.

Accertamento e riscossione

Per l'accertamento e la riscossione delle imposte catastali e delle relative soprattasse e pene pecuniarie sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

Disposizioni transitorie in materia di esenzioni e di agevolazioni

Per le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposte ipotecarie, nonché i regimi tributari sostitutivi di tale tributo previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano le norme di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, concernente l'imposta di registro.

Art. 24.

Norme abrogate

Sono abrogate le norme previste dai titoli dal I al VI della legge 25 giugno 1943, n. 540, nonché tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Rimangono in vigore le norme previste dai titoli VII ed VIII della legge 25 giugno 1943, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni, e tutte le norme riguardanti la conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Sono soppressi i diritti da corrispondersi allo Stato di cui alle tabelle allegate al regolamento per la conservazione del catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta ipotecaria istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni.

Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle cooperative e loro consorzi e dei trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole dirette coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da essi posseduti.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR —
VALSECCHI — MALAGODI
— TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 3. — CARUSO

TARIFFA

Art.	Indicazione della formalità	Imposte dovute		Note
		fisse	proporzionali per ogni 100 lire	
1	Iscrizioni	—	1	L'imposta si commisura alla somma iscritta per capitale ed accessori a norma dell'art. 4 del decreto
2	Rinnovazioni	—	0,50	L'imposta si commisura sulla somma per cui l'iscrizione è rinnovata ai sensi dell'art. 4 del decreto
3	Iscrizioni e rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettifica	2.000	—	—
4	Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata la imposta proporzionale	2.000	—	L'imposta si applica con le norme stabilite dall'art. 6 del decreto
5	Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti capaci di ipoteca e dei certificati di denunziata successione di cui agli articoli 13 e 14 del decreto	—	0,80	—
6	Trascrizioni di atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto	2.000	—	—
7	Trascrizioni a favore di regioni, province e comuni di atti a titolo oneroso	2.000	—	—
8	Trascrizioni di cui al precedente art. 5 per conferma o rettificazione di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato	2.000	—	—
9	Trascrizioni di atti o sentenze che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci di ipoteca	2.000	—	—
10	Trascrizioni degli atti e documenti indicati nell'art. 2648 del codice civile	2.000	—	—
11	Annotamenti per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo; annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario	—	1	Per gli annotamenti dipendenti da consensi per postergazione o cessione di priorità o di ordine ipotecario è dovuta la imposta proporzionale di annotamento per la cancellazione quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che la obbligazione sussiste tuttora per l'intero importo garantito
12	Annotamenti di cui al precedente art. 10 in ripetizione di altro per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per il quale annotamento sia stata pagata l'imposta proporzionale	2.000	—	—
13	Annotamenti per restrizione di ipoteca	—	0,20 col minimo di lire duemila	L'imposta si applica fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca sul valore degli immobili liberati, risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda

Art.	Indicazione della formalità	Imposte dovute		Note
		fisse	proporzionali per ogni 100 lire	
14	Annotamenti per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno	—	0,20 col minimo di lire duemila	<p>Se il valore assoggettato ad imposta risulterà inferiore a quello ricavato con i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 15 del codice di procedura civile, il conservatore accerterà il tributo complementare</p> <p>Qualora nell'atto di consenso non sia dichiarato che l'obbligazione continua a sussistere, l'imposta si applica con le norme relative agli annotamenti per cancellazione o riduzione</p> <p>L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta</p> <p>Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione</p>
15	Qualunque altro annotamento non specificamente contemplato	2.000	—	—

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore

(2651403/3) Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.

PREZZO L. 300